

Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale – Territorio

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI TIPI D'AGGIORNAMENTO CON IL PACCHETTO APPLICATIVO "DOCFA"

Versione 1_2017 - BOZZA

Firenze, 27 gennaio 2017



Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale Territorio

Bozza

Il presente **Vademecum** rappresenta il risultato della fattiva collaborazione e continuo dialogo tra l'**Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio** e le categorie professionali interessate nonché dall'esigenza di fornire una risposta il più possibile approfondita alle problematiche più frequenti che i professionisti sono chiamati ad affrontare in occasione della redazione delle denunce di nuova costruzione e/o variazione relative al **Catasto Fabbricati**. Il presente documento costituisce pertanto la naturale evoluzione della precedente edizione e contiene gli aggiornamenti e le modifiche normative sopraggiunte nel corso di questi ultimi anni.

Le nuove modalità operative richiedono una sempre maggiore professionalità e competenza da parte di tutti soggetti coinvolti e la condivisione delle regole catastali; tutti questi elementi sono fondamentali per avere una banca dati qualitativamente elevata e la conseguente corretta fruibilità delle informazioni in essa contenute. Ulteriore finalità del vademecum è rappresentata dallo scopo di rendere sempre più semplice e lineare l'intero processo dalle fasi iniziali fino alla fasi finali che si concretizzano con l'aggiornamento della banca dati catastale.

Il vademecum è stato quindi elaborato ed aggiornato attraverso un approfondito confronto tra i tecnici dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate-Territorio e i professionisti componenti il gruppo di lavoro costituitosi presso il medesimo Ufficio. L'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti è stato quello di affrontare in maniera uniforme le varie problematiche e fornire un documento conforme alla normativa catastale vigente.

Si coglie l'occasione per ringraziare i tecnici dell'Ufficio Provinciale di Firenze-Territorio ed in particolar modo i Geometri **Davide Varriale**, **Chiara Simoncini e Maurizio Capasso** nonché i rappresentanti del mondo professionale :

- Paolo Zeroni, Andrea Raviglione, Duccio Mazzanti, Massimiliano Piani, Andrea Gabbrielli, Filippo Brinati, Stefano Benedetti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze;
- Alessandro Banami, Luciano Lombardi del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Firenze;
- Marco Pasquini, Massimo Carrai, Denni Scarpina del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Firenze

per il contributo e la disponibilità dimostrata al fine di garantire la buona riuscita del presente vademecum.

INDICE

<u>Pre</u>	emessa	5
Α.	LIBRETTO DOCFA	9
	Accatastamento	10
	Denuncia di Variazione	10
C	a. Mod. D	10
	a 1 Tipo di documento	11
	a 2 Causali	13
	a 3 Data di utilizzo	13
	a 4 Dati del Tipo mappale	14
	a 5 Identificativi catastali	15
	a 6 Toponomastica	16
	a 7 Relazione tecnica	16
	a 8 Dati del dichiarante e del professionista	17
	a 9 Intestazioni	18
	a 10 Proposta di classamento	20
k	o. Mod. 1N – 2N	24
C	c. Documenti pregressi	24
В.	ELABORATI GRAFICI	25
	a. Planimetrie	 25
	a 1 Planimetrie	25
	a 2 Poligoni	27
k	o. Elaborato planimetrico	30
	b 1 obbligo di presentazione	30
	<u>b 2 Elaborato planimetrico</u>	30
	b 3 Casi particolari	31
C	c. Elenco subalterni	32
	Le entità tipologiche	33
C.	APPROFONDIMENTI TECNICI	37
C	a. Causali	37
	<u>a</u> 1 Divisione	38
	<u>a 2 Frazionamento per trasferimento di diritti</u>	38
	<u>a 3 Fusione</u>	38
	a 4 Ampliamento	38
	a5 Demolizione totale	39
	<u>a 6 Demolizione parziale</u>	39
	a 7 Diversa distribuzione degli spazi interni	39
	a 8 Ristrutturazione	39
	<u>a 9 Frazionamento e fusione</u>	40
	a10 Variazione della toponomastica	40
	all Ultimazione di fabbricato urbano	40
	a12 Variazione della destinazione	40
	a13 Presentazione di planimetria mancante	41
	a14 Modifica identificativo	41

	15 8: 1: 1 (1)	4.1
	<u>a15 Richiesta ruralità</u>	<u>41</u>
	a16 Altre	41
b.	Categorie fittizie	44
	<u>b 1 Definizioni e modalità di trattazione</u>	44
	<u>b 2 Modalità di dichiarazione delle aree urbane</u>	47
	<u>b 3 Attribuzione Categoria fittizia F/4</u>	48
c.	Beni comuni	49
	c1 Beni Comuni non Censibili (BCNC)	49
	c2 Beni Comuni Censibili (BCC)	<u>50</u>
d.	Circolare 7/2011 – Rendita presunta	<u>51</u>
e.	Categoria F/6 – Intestazioni	<u>54</u>
f.	<u>Fabbricati rurali</u>	<u>57</u>
g.	Sanzioni	<u>65</u>
	ALLEGATI 70	
	Inserire allegati su Sister	70
	Circ. 5/2012	81

PREMESSA

Queste linee guida non sono e non vogliono essere un trattato sulla disciplina catastale, ma hanno lo scopo di raccogliere e sintetizzare norme pratiche per la redazione dei documenti "Docfa" (**Do**cumento **C**atasto **Fa**bbricati). Il pacchetto Docfa è un prodotto informatico di ausilio ai tecnici professionisti per la compilazione e presentazione del modello di "**Accertamento della**

Il modello sinteticamente può essere descritto come costituito da:

- > una parte descrittiva, di seguito denominata "libretto Docfa", costituita dalle informazioni relative al "mod.D", ai "mod. 1N e 2N" e "documenti pregressi"
- una parte grafica, di seguito denominata "elaborati grafici" costituita da "planimetrie", da "elaborato planimetrico" e da "elenco subalterni"
 Conseguentemente sono organizzate nelle seguenti sezioni:

A) LIBRETTO DOCFA

- 1) MOD. D
- 2) MOD 1N 2N

proprietà immobiliare urbana"

3) DOCUMENTI PREGRESSI

B) ELABORATI GRAFICI

- 1) PLANIMETRIE
- 2) ELABORATO PLANIMETRICO
- 3) ELENCO SUBALTERNI

C) APPROFONDIMENTI TECNICI

- 1) CAUSALI
- 2) CATEGORIE FITTIZIE
- 3) BENI COMUNI

Nella sezione "Approfondimenti tecnici" sono stati approfonditi alcuni argomenti di specifici di interesse per la redazione dei documenti Docfa.

La normativa principale di riferimento per gli argomenti trattati è la seguente:

- > Circolare del 19.01.1984 n.2
- > D.M. del 19.04.1994 n.701

- Legge del 23/12/1996 n.662
- > D.P.R. del 23.03.1998 n.138
- Circolare del 09.04.1999 n.83/E/T
- Circolare del 26.11.2001 n.9
- > Nota Circolare del 31.05.2002 n.36363
- Nota del 21.02.2002 n.15232
- Circolare del 01.03.2004 n.1
- > Circolare del 03.01.2006 n.1
- Circolare del 13.04.2007 n.4
- Circolare del 29.10.2009 n.4
- Nota del 31.03.2010 n. 17471
- Circolare del 09/07/2010 n.2
- Circolare del 10/08/2010 n.3
- Circolare del 10/03/2011 n.2

Gli atti di aggiornamento includono, per ogni unità immobiliare urbana presente nel fabbricato, i dati identificativi (Comune, foglio, particella subalterno oltre che via, numero civico e piano), i dati amministrativo—censuari (categoria, classe, consistenza e rendita catastale) e le planimetrie.

Dal 1 aprile 2016 è obbligatorio utilizzare la versione 4.00.3 del pacchetto software Docfa (le versioni precedenti vengono scartate dal sistema di protocollazione automatica della piattaforma Sister).

In particolare, la versione 4.00.3 del software Docfa prevede una nuova tipologia di documento di variazione per la rideterminazione, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E. Per tali unità immobiliari è previsto, altresì, un nuovo campo informativo relativo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile.

La versione 4.00.3 del software introduce, inoltre, la definizione e correlazione alle unità immobiliari urbane delle relative Entità.

Nella precedente versione 4.00.2 erano stati introdotti inoltre i seguenti elementi innovativi:

- l'invio dei Docfa attraverso il sistema telematico del territorio "Sister", in un formato compatibile con le norme che regolano la conservazione elettronica dei documenti. Con questa versione i documenti prodotti dalla procedura sono, oltre che in formato compresso per la presentazione agli sportelli degli uffici del territorio, anche in formato PDF (Portable Document Format). Questo formato consente al professionista di visualizzare il contenuto del documento su cui appone la firma digitale;
- l'uso di nuovi stradari comunali certificati, dai quali selezionare gli indirizzi delle unità immobiliari presenti nell'atto di aggiornamento. I nuovi stradari verranno continuamente aggiornati, anche attraverso una collaborazione diretta con i comuni, responsabili del dato relativo alla toponomastica.

I diversi elementi innovativi saranno trattati in seguito nelle sezioni appropriate.

L'installazione avviene utilizzando il software scaricato dal sito Internet del Ministero delle Finanze:

da "Avvio" digitare "Esegui ..." e nella relativa finestra attraverso il tasto "Sfoglia ..." individuare la directory dove sono state scaricate le cartelle di Docfa 4.0, aprire "disk1", selezionare il file "Setup.exe" e digitare invio.

L'installazione procede in via automatica dopo aver eseguito Setup.exe, e segnala l'avanzamento del caricamento. Al termine del caricamento il prodotto crea un nuovo gruppo all' interno di Windows che consente di attivare il pacchetto con le modalità previste per i programmi richiamati da tale prodotto.

Con Docfa 4.0 è possibile scegliere la directory d'installazione. Attualmente la procedura, in fase d'installazione, propone come directory di default "Docfa4", ma l'utente ha la possibilità di cambiarla con un'altra qualsiasi directory. La procedura non deve essere installata in directory che contengano nel nome il carattere spazio (es. C:\PROCEDURE CATASTO\DOCFA4).


Archivi provinciali

Per il funzionamento del pacchetto è necessario scaricare l'archivio provinciale di riferimento che contiene le tariffe di estimo catastale, i prospetti per il classamento automatico, le sezioni relative ai comuni catastali, l'associazione per ogni comune tra fogli di mappa e zone censuarie, gli elenchi dei nomi delle strade per ogni comune. Per predisporre l'ambiente del proprio PC al download del prodotto bisogna creare sul disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad esempio "c:archivi".



A) LIBRETTO DOCFA

Contiene le indicazioni tecniche e descrittive della denuncia ai fini della determinazione del corretto classamento delle unità immobiliari.



Vengono definiti preliminarmente gli atti di aggiornamento da trattare con il pacchetto applicativo Docfa:



Accatastamento

E' la procedura da utilizzare per denunciare un fabbricato o altra stabile costruzione di nuova edificazione o per denunciare il passaggio di immobili o porzione di essi dal Catasto terreni al Catasto fabbricati.

Denuncia di variazione

E' la procedura da utilizzare, per le unità immobiliari urbane già censite, nel caso debbono essere denunciate variazioni nello stato o nella consistenza, dovute a trasformazioni fisiche, mutazioni di destinazione oltre che per predisporre documentazione relativa a modificazioni soggettive dell'organismo edilizio.

E' importante la compilazione di **tutti** i campi del quadro D e dei mod. 1N – 2N parte 1 e parte 2, ai fini della definizione delle caratteristiche delle u.i.u oggetto di costituzione o di variazione.

Le sezioni che lo compongono sono:

- 1) MOD. D
- 2) MOD 1N 2N
- 3) DOCUMENTI PREGRESSI

Si riportano a seguito alcuni punti che maggiormente caratterizzano le varie sezioni.

a) Mod. D

E'costituito da una serie di campi obbligatori da riempire che di seguito vengono trattati analiticamente e che sono:

- > Tipo di documento
- Causali
- Data di utilizzo
- Dati del tipo mappale
- Identificativi catastali
- Toponomastica
- Relazione tecnica
- Dati del dichiarante
- Intestazioni
- Proposta di classamento

a1) Tipo di documento

E' il tipo di modello da utilizzare in funzione **della tipologia di denuncia** da effettuare e che deve essere scelto preliminarmente. I tipi di documenti disponibili sono:

Nuova costruzione

Dichiarazione ordinaria –

da utilizzare per: Accatastamento di manufatti edilizi non censiti al Catasto Fabbricati, di nuova realizzazione, già realizzati (ad esempio porzioni in sopraelevazione, recupero di unità immobiliari sfuggite all'accatastamento, oppure quando si individuano aree provenienti dal Catasto Terreni a seguito di Tipi Mappali o di Tipi di Frazionamento o di particelle presenti al Catasto Terreni a Partita 1 dall'impianto. Inoltre è utilizzabile quando i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (abitativi e/o strumentali) non sono ricompresi negli elenchi pubblicasti nel sito dell'Agenzia o qualora gli stessi elenchi non siano più consultabili. La data da indicare è comunque quella in cui si è verificata la perdita dei suddetti requisiti.

- **Dichiarazione resa ai sensi dell'art 1 comma 336 legge 311/2004 –** da utilizzare per l'accatastamento di fabbricato a seguito di comunicazione da parte del Comune.
- Fabbricato ex rurale art. 2 comma 36 o 37 D.L. 262/2006 –
 Da utilizzare per l'accatastamento di:
 - ❖ fabbricato rurale che ha perso i requisiti fiscali di ruralità ed individuato negli elenchi pubblicati dall'Agenzia del Territorio.
 - ❖ abitazione rurale a seguito della perdita dei requisiti di ruralità legati al possesso della partita I.V.A. (comma 37, art.2 D.L.262/06) su segnalazione dell'Agenzia del Territorio.
- Fabbricato mai dichiarato art 2 comma 36 D.L. 262/2006 da utilizzare per l'accatastamento di immobili o ampliamenti di
 fabbricati esistenti totalmente sconosciuti sia al Catasto Fabbricati
 che al Catasto Terreni ed individuati negli elenchi pubblicati
- Dichiarazione di Fabbricato Rurale D.M. 26/07/2012

dall'Agenzia del Territorio.

Questa opzione va utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, il tutto ai sensi dell'art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Questo tipo di denuncia necessita delle autocertificazioni previste dalla Circolare 2/2012 e scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate alla sezione "Modelli e Istruzioni Fabbricati Rurali".

Dichiarazione di Fabbricato Rurale Art. 13 comma 14 ter del D.L. 201/2011

Questa opzione va utilizzata quando si dichiarano al Catasto Edilizio Urbano fabbricati già censiti al Catasto Terreni come "Fabbricati Rurali" e che mantengono i requisiti fiscali di ruralità, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214Si fa presente che la presentazione di tale fattispecie aveva scadenza il 30/11/2012 e pertanto nel campo codificato della data va indicata necessariamente tale scadenza. Questo tipo di denuncia necessita delle autocertificazioni previste dalla Circolare 2/2012 e scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate alla sezione "Modelli e Istruzioni Fabbricati Rurali".



Statistiche del sito | Link utili | Redazione | Accessibilità | Privacy - Note legali | Amministrazione trasparente | Bandi di gara e contratti | Bandi di concorso

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Denuncia di variazione

- Dichiarazione ordinaria
 - da utilizzare nella denuncia delle variazioni intervenute in una unità immobiliare urbana già accatastata, salvo che per le situazioni sotto elencate
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art 1 comma 336 legge 311/2004 –
 da utilizzare per denunciare variazioni, a seguito di
 comunicazione da parte del Comune.

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art.1 Comma 340 legge 311/04 da utilizzare quando, a seguito comunicazione del Comune, occorre presentare la planimetria di unità immobiliare urbana, mancante agli atti dell'Agenzia del Territorio.
- Stralcio di categoria E, art.2 comma 40 d.l. 262/06 da utilizzare quando si individuano all'interno di unità immobiliari censite in categoria "E" immobili o porzioni di immobili ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale (Circolare n.4/07).
- Dichiarazione fabbricato rurale DM 26/7/2012 –

 da utilizzare per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità
- Dichiarazione fabbricato rurale art.13 comma 14 ter
 del DL 201/2011 –

 da utilizzare per le dichiarazioni al Catasto Edilizio

da utilizzare per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per sé atti a produrre un reddito proprio

a2) Causali

La causale indica la **motivazione** per cui viene presentata la denuncia.

E' obbligatorio utilizzare **causali codificate** da scegliere tra quelle preimpostate nel quadro D, che devono essere valide per tutte le u.i.u. del libretto. Fanno eccezione alcuni casi particolari che verranno trattati in seguito.

Nella trattazione delle **variazioni** è possibile presentare in un unico libretto **esclusivamente** le unità immobiliari aventi analoga causale, ricadenti nella stessa particella ed appartenenti alla medesima ditta. Questa modalità rende chiara in banca dati la provenienza storica di ciò che viene costituito e variato.

Es. non è corretto inserire in un unico libretto u.i.u. che hanno subito variazione di spazi interni, insieme ad altre che sono state frazionate, ampliate, fuse, ecc...

Per le specifiche tipologie delle causali vedere il capitolo C) paragrafo A).


a3) Data di utilizzo


E' la data in cui le unità oggetto di trattazione sono divenute **abitabili o** servibili all'uso cui sono destinate (nel caso di denuncia di Nuova costruzione) o in cui le modifiche si sono verificate (nel caso di denuncia di Variazione).

In particolare nel caso di **Denuncia di nuova costruzione**:

per le u.i.u provenienti dal Catasto terreni (fabbricato rurale o subalterno rurale) va indicata la data in cui sono stati **persi i requisiti di ruralità** da parte del soggetto proprietario.

La data di utilizzo (gg/mm/aaaa) deve essere indicata, nell'apposito campo.





AVVERTENZA

L' atto di aggiornamento deve essere inserita in atti entro 30 giorni dalla **data di utilizzo** indicata nell'apposito campo.

Denunce inserite in atti oltre tale termine sono soggette a sanzione per ritardata presentazione.

a4) Dati del tipo mappale

Il Tipo mappale è l'atto di aggiornamento che registra, nella banca dati del Catasto terreni, le variazioni avvenute sulla particella.

Deve essere obbligatoriamente presentato, prima della denuncia al Catasto fabbricati (art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n° 679), quando si ha:

- modifiche allo stato dei luoghi che determinano variazione della mappa del Catasto terreni;
- passaggio di fabbricato rurale (o porzione) a Catasto fabbricati;
- particella iscritta alla "partita 1-Ente Urbano" sin dall'impianto meccanografico, in quanto per tale particella non risulta mai essere stata dichiarata alcuna ditta in catasto e pertanto necessita conferma della mappa e dell'intestazione da iscrivere agli atti.

Nei documenti Docfa i dati del tipo (numero di protocollo di presentazione e data - obbligatori) devono essere inseriti nell'apposito campo del libretto.

a5) Identificativi catastali

Gli identificativi catastali di un'unità immobiliare urbana sono costituiti dal nome del Comune, dal numero del foglio di mappa, dal numero di particella su cui insiste il fabbricato e dall'eventuale numero di subalterno.

Un fabbricato deve essere **univocamente** individuato (con lo stesso foglio e particella) negli atti del Catasto terreni e del Catasto fabbricati, salvo casi di disallineamento derivato da situazioni pregresse.

Quando vi è **disallineamento** fra il numero di particella che individua il fabbricato all'urbano rispetto a quello della mappa dei terreni è **opportuno** in caso di:

- > variazione di intero fabbricato: assegnare l'identificativo della particella presente nella mappa del Catasto terreni;
- > variazione parziale di fabbricato: richiedere all'Ufficio il preventivo allineamento degli identificativi.

Il subalterno individua la porzione di immobile all'interno del fabbricato. L'assegnazione del numero di subalterno avviene per la:

- ▶ denuncia di Nuova costruzione, numerando le u.i.u partendo con il numero 1, possibilmente dal piano di ingresso in ordine crescente verso i piani superiori. Nel caso di porzione rurale di fabbricato che passa al Catasto fabbricati è possibile mantenere lo stesso subalterno se disponibile;
- **denuncia di Variazione**, conservando il subalterno presente in atti, salvo i casi sottoelencati, in cui occorre sopprimerlo ed assegnare un nuovo numero in costituzione:
- frazionamento, fusione e ampliamento;
- **cambio di destinazione** (ad eccezione delle unità contraddistinte da mappale intero).

Il numero da assegnare in caso di **variazione** a seconda l'Ufficio provinciale della Regione Toscana è il seguente:

UFFICIO	NUMERAZIONE ADOTTATA					
Firenze - Prato	il primo numero disponibile a partire dal 500					
Livorno	il primo numero disponibile a partire dal 600					
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena.	il primo numero disponibile					

a6) Toponomastica

L'unità immobiliare urbana viene individuata dal punto di vista della toponomastica: dal Comune, dalla via e dal numero civico del **fabbricato** di cui l'unità è parte.

La toponomastica di una u.i.u. deve essere **la stessa** nella banca dati catastale e in quella comunale.

Nella compilazione del libretto Docfa occorre:

- > utilizzare i nomi delle **strade codificate** presenti negli archivi del programma,
- in **mancanza di codifica**, riportare il nome della strada per esteso e completo, **fornito dal Comune**, in modo da permettere la successiva codifica da parte dell'Ufficio.

a7) Relazione tecnica

Campo libero a disposizione del professionista per fornire informazioni relative alla pratica.

Da utilizzare principalmente per:

- descrivere i motivi per cui si presenta il libretto Docfa;
- > specificare le particolarità, specialmente nel caso dell'invio telematico, per permettere la comprensione della pratica;
- indicare con quale qualifica firma il dichiarante in caso di intestazione a persona giuridica, quest'ultima anch'essa da indicare per verificare la corrispondenza dell'intestazione in visura;
- indicare eventuale perdita o mantenimento dei requisiti di ruralità;
- descrivere lo stato dei lavori per le u.i.u. iscritte nelle categorie F/3 o F/4;
- descrivere lo stato delle u.i.u. iscritte nella categoria F/2;
- annotazioni ai fini della costituzione di porzioni di u.i.u.

Nella relazione tecnica non devono essere descritte le utilità comuni, da indicare invece nell'elenco subalterni.

E' possibile, se ritenuto utile, allegare alla pratica Docfa documentazione integrativa non compresa nel libretto, quali relazioni, documentazione fotografica o altro.

La documentazione se la pratica deve essere trasmessa contestualmente alla pratica selezionando la funzione "allegati" presente su Sister avendo preventiva cura di firmare tale allegato secondo le indicazioni riportate nel paragrafo "Allegati".

a8) Dati del dichiarante e del professionista

Questo quadro è suddiviso in due sezioni:

- Nella prima **il professionista** indica il cognome e il nome nonché il codice fiscale, il tipo di albo di iscrizione (da scegliersi nel menù a tendina) ed infine la provincia di appartenenza dell'albo e relativo numero di iscrizione a quest'ultimo.
- Nella seconda sezione, il campo del **dichiarante** deve sempre contenere il cognome e il nome della persona fisica firmataria della denuncia. Non è consentito in questo campo l'indicazione della persona giuridica.

Come da allegato alla Circolare 11.04.2006, n. 3, la dichiarazione deve essere presentata da:

- proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- per le società commerciali legalmente costituite da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma;
- per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato.

Ciò premesso possono verificarsi due casi:

- il dichiarante corrisponde all'unico o ad uno degli intestati catastali (Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Comproprietario, ecc.).
- il dichiarante è diverso da quanto risulta agli atti catastali:
- (a)in caso di persona giuridica il tecnico professionista indica in relazione tecnica la qualifica rivestita dal dichiarante e la denominazione completa della persona giuridica rappresentata (ad es. "Il sig...firma in qualità di legale rappresentante o presidente ... della società o impresa, ecc...");
- (b)in caso di soggetto esecutato, interdetto o usucapito, è necessario allegare l'atto (esecuzione, interdizione, usucapione) che giustifica la circostanza comportante la firma del dichiarante diversa dagli intestati. Anche in questo caso il professionista dichiarerà "Il sig...firma in qualità di..... (ad esempio, esecutore, aggiudicatario ecc... del sig."), vedasi atto allegato";
- (c) in caso di morte dell'unico intestato, il dichiarante può essere uno degli eventuali eredi legittimi e in relazione tecnica va dichiarato che :"Il/La Sig./rafirma in qualità di erede di.....";
- (d)in caso di tutoraggio o analoghi, il campo della relazione tecnica conterrà la dicitura: "II/La Sig./ra.....firma in qualità di tutore di.....", con delega allegata alla denuncia;
- (e) nel caso di bene comune condominiale, il campo della relazione tecnica conterrà la dicitura: "Il/La Sig./ra.....firma in qualità di amministratore del condominio......con delega di tutti i condomini", indicando gli estremi del verbale dell'assemblea.

Nel campo dell'indirizzo, in caso di unità immobiliari intestati a persone giuridiche l'indirizzo coincide con la sede legale.

In tutti gli altri casi coincide con la residenza del firmatario.

a9) Intestazioni

Le u.i.u. sono intestare ai soggetti possessori di cui devono essere riportati i sequenti dati:

- **persone fisiche**: cognome, nome, codice fiscale, luogo, data di nascita e la quota di possesso;
- persone giuridiche: intestazione con sede giuridica, codice fiscale o partita IVA e la quota di possesso.

Nel libretto Docfa è obbligatorio indicare l'intestazione dei possessori dei beni nel caso di **nuova costruzione**, intestazione che deve essere corrispondente all'ultima al Catasto terreni.

Le modalità di dichiarazione della ditta da intestare sono diverse e dipendono dalla eventualità che il Tipo Mappale relativo alla denuncia (ove quest'ultimo è necessario), abbia già costituito o meno al Catasto Fabbricati la particella da trattare in categoria F/6 (Fabbricato in attesa di dichiarazione). Tale evenienza è verificabile esclusivamente previa consultazione (visura) del Catasto Fabbricati o dalla ricevuta di approvazione del Tipo Mappale che indica l'eventuale creazione della categoria F/6 al Catasto Fabbricati.

Possono verificarsi due casi:


Non è stata generata alcuna particella in categoria F/6:

In questo caso è possibile indicare una ditta "Nuova con Intestati", andando quindi ad inserendo il relativo numero degli intestati e nei quadri successivi gli estremi dei titolari della ditta.

Il programma, in questo caso propone un numero di "Quadri I" corrispondente al numero di intestati dichiarati. Ad ogni Quadro I è possibile scegliere se trattasi di "Persona Fisica", "Persona Giuridica" o "Bene Comune Censibile". Il numero degli intestati può essere in ogni momento variato con l'utilizzo dei tasti "Nuovo Soggetto" oppure "Elimina Soggetto", sempre presenti nel Quadro I. Ricordarsi, se si utilizza quest'ultima funzione, di variare nel Quadro A il numero degli intestati dichiarati per mantenere la conformità fra il numero degli intestati dichiarati e l'effettivo numero degli intestati inseriti.

Diversamente si indica una unità immobiliare "Già in atti al C.E.U." o "Già in atti al C.T.", ove la ditta da dichiarare fosse già presente nel data base catastale. Tale opzione è possibile se la ditta relativa alla unità immobiliare di riferimento sia completa per tutti gli intestati con nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e quote di proprietà congrue.

In ogni caso sopra descritto, se la ditta non è reperibile poiché per esempio non è l'ultima del C.T. (Sopraelevazione, Particella a Partita 1 degli Enti Urbani, ecc.) è necessaria la compilazione del campo "Estremi" del "Titolo **giustificativo all'intestazione in Catasto**" che si trova cliccando appunto il tasto "Estremi" del Quadro D del Do.C.Fa.



• è stata generata unità in Categoria F/6:

In questo caso è necessario indicare che la ditta è "già in atti al C.E.U.", indicando come unità immobiliare di riferimento, la stessa che è presente in categoria F/6.

Si fa presente che se la ditta costituita in F/6, deriva da un Tipo Mappale in cui si è dichiarata l'ultima ditta al C.T. "allineata", quella che verrà iscritta sarà sempre quella già costituita con la creazione della particella in categoria F/6.

Se invece, nel il Tipo Mappale che ha costituito l'unità in F/6, si è dichiarato un "disallineamento" dell'ultima ditta al C.T., è possibile indicare una ditta diversa su cui far confluire le unità immobiliari oggetto dell'accatastamento.

Si rammenta che è sempre opportuno, prima della redazione del tipo mappale, provvedere all'allineamento della ditta al Catasto Terreni.

Sull'argomento si invita alla consultazione del capitolo dedicato in questo Vademecum.

Nel caso di **denuncia di variazione**, non è richiesta l'indicazione degli intestatari dei beni ma occorre allineare l'intestazione agli atti di provenienza. In particolare:

- P nel caso di u.i.u. fuse tra di loro **della stessa proprietà ma diversamente iscritte in banca dati**, è possibile effettuare tramite le funzioni di preallineamento una voltura (VUF) per "Riunione di intestazione". Come data di validità deve essere indicata quella dell'ultimo atto di provenienza;
- se la pratica Docfa di nuova costruzione è stata acquisita agli atti con una intestazione errata o non corrispondente al tipo mappale è necessario produrre una voltura a rettifica, con causale "errata intestazione D.M. 701/94".

a10) Proposta di classamento

Nel libretto è previsto che il professionista proponga il classamento per ogni unità immobiliare variata o costituita, indicando:


- per le unità immobiliari **a destinazione ordinaria:** categoria, classe e consistenza
- per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: categoria e rendita


Nel caso di variazione, il classamento proposto può essere diverso sia da quanto ottenuto in automatico dalla procedura, sia da quello inserito in atti. In questi casi è opportuno riportare, nel campo F2 del modello 1N parte II, le osservazioni relative.

Per gli **immobili a destinazione speciale e particolare**, la proposta di rendita può essere effettuata:

- attraverso la stima multiparametrica per elementi comparativi di costo o di valore (campo H1 della procedura);
- attraverso una valutazione sommaria sulla base di metodologie diverse da quelle di cui al punto precedente (campo H2 della procedura);
- inserendo direttamente la rendita proposta (circolare 4/2009). In questo caso il professionista deve corredare la pratica di relazione tecnico estimativa da inserire nell'apposito "campo H2" del modello 2N parte I e qualora non fosse sufficiente lo spazio a disposizione è possibile utilizzare anche il campo "relazione tecnica" o "F Notizie Particolari" del modello 2N parte II.

Si fa presente che con la nuova versione 4.00.3 è necessario in fase di proposta di rendita delle categorie speciali e particolari D ed E andare ad indicare anche la "destinazione d'uso" (figura 1) compatibile con la categoria catastale prescelta o viceversa, ossia con l'indicazione della destinazione d'uso sarà il programma stesso che selezionerà la corrispondente categoria catastale (figura).





Nelle tabelle successive si riassumono le destinazioni d'uso possibili per ogni categoria catastale.

Elenco delle "Destinazioni d'uso" e regole di compatibilità con le categorie catastali dei Gruppi "D" ed "E"

REGOLE DI COMPATIBILITA' TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO								
CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)							
	COD.	DESCRIZIONE						
	0101	Immobili in uso a centrali termoelettriche e turbogas						
	0102	Immobili in uso a centrali idroelettriche						
	0103	Immobili in uso a centrali eoliche						
	0104	Immobili in uso a centrali fotovoltaiche						
	0105	Immobili in uso a centrali per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili						
D/1	0201	Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere						
Opifici	0202	Immobili per l'estrazione di petrolio greggio e di gas						
102 1294	0301	Capannoni industriali e costruzioni assimilabili						
	0302	Siti industriali costituiti da aree occupate prevalentemente da impianti						
	0503	Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con produzione annessa)						
	0504	Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (con produzione annessa)						
	1701	Immobili destinati ad ospitare impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia						
D/2	0901	Alberghi e strutture simili						
Alberghi e pensioni	0902	Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi						
Alberghi e pensioni	0904	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero						
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	1001	Teatri, cinema, sale per concerti e arene						
D/4	1201	Ospedali						
Case di cura e ospedali	1203	Strutture per l'assistenza sociale residenziale						
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione	0602	Immobili destinati ad attività del settore terziario provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria						
D/6	1101	Immobili destinati ad impianti sportivi						
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	1102	Palestre e piscine in fabbricati promiscui						
3250 - 7000	0402	Magazzini e altre strutture di stoccaggio						
D/7	0403	Aree scoperte di stoccaggio						
Fabbricati costruiti o adattati per le	0501	Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (senza produzione annessa)						
speciali esigenze di un'attività	0502	Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (senza produzione annessa)						
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali	1702	Immobili destinati ad ospitare ripetitori di segnali audiovisivi						
trasformazioni	1703	Immobili destinati ad ospitare impianti per la regolazione dei fluidi						
uusjoimuzioni	1705	Altri immobili realizzati per le specifiche esigenze di una attività industriale						
		The state of the s						

	DESTINAZIONE D'USO						
CATEGORIA CATASTALE	(COMPATIBILE)						
	COD.	DESCRIZIONE					
	0401	Interporti e terminal portuali					
	0601	Uffici strutturati					
	0701	Centri commerciali					
	0702	Immobili destinati a grande distribuzione organizzata in fabbricati autonomi					
	0703 0704	Altri immobili destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio Immobili destinati ad attività fieristiche					
	0704	Autorimesse pluripiano e autosilos					
	0706	Autofficine meccaniche e carrozzerie ubicate in fabbricati industriali					
	0801	Scuole					
	0802	Istituti universitari e conservatori					
D/8	0803	Collegi e convitti, educandati e seminari					
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività	0804	Accademie e scuole militari					
commerciale e non suscettibili di	0903	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte					
destinazione diversa senza radicali	1002	Discoteche, sale da ballo e simili					
trasformazioni	1003 1004	Sale da gioco Parchi di divertimento, tematici e zoo					
	1004	Orti e giardini botanici					
	1006	Stabilimenti balneari					
	1103	Immobili destinati ad impianti di risalita commerciali non finalizzati al trasporto pubblico					
	1104	Porti turistici					
	1105	Aeroporti turistici o per voli non di linea					
	1202	Stabilimenti termali					
	1301	Immobili militari					
	1302	Caserme destinate ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica					
	1501 1704	Palazzi a destinazione terziaria o commerciale di pregio storico-artistico architettonico					
D/9	1704	Aree attrezzate per servizi ai veicoli					
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	1601	Costruzioni galleggianti e strutture assimilabili					
D/10	1401	Immobili destinati ad attività agrituristiche					
Fabbricati per funzioni produttive	1402	Immobili destinati all'esercizio delle attività di coltivazione dei terreni e della silvicoltura					
connesse alle attività agricole	1403	Immobili destinati all'attività di allevamento e ricovero di animali					
E/1	1404	Immobili destinati all'allevamento di prodotti di acquacoltura					
E	1801	Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei					
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio	1806	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio					
E/3	1802	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche					
Costruzioni e fabbricati per speciali	1805	Impianti per la distribuzione dei carburanti					
esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche	1803	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche					
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze	1807	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze					
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale	1808	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale					
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	1809	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti					
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia	1804	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia					
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del Gruppo E	1810	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del Gruppo E					

b) mod. 1N - 2N

Sono i modelli in cui i professionisti descrivono le caratteristiche tipologiche costruttive del fabbricato e delle unità immobiliari che lo compongono. Si distinguono in:

- Mod. 1N per le unità a destinazione ordinaria censibili nei gruppi A, B e C
- Mod. 2N per le unità speciali e particolari censibili nei gruppi D ed E.

Il Mod. 1N si compongono dei modelli:

- Mod. 1N parte I, per la descrizione delle caratteristiche generali del fabbricato,
- Mod. 1N parte II, per la descrizione delle caratteristiche delle singole unità immobiliari.

Il Mod. 2N si compongono dei modelli:

- Mod. 2N parte I, per la descrizione delle caratteristiche del complesso immobiliare speciale o particolare
- Mod. 2N parte II, per la descrizione delle caratteristiche del corpo di fabbrica o dei diversi corpi di fabbrica che compongono l'unità immobiliare. Quando vi sono diversi corpi di fabbrica occorre redigere un modello 2N parte II per ogni distinto corpo di fabbrica.

Nel caso dei Mod. 1N la compilazione di tutti i campi necessari consente al programma la definizione del "classamento automatico".

c) Documenti pregressi

Questa sezione del programma Docfa permette di acquisire, **per le sole unità immobiliari oggetto di variazione**, quei documenti già depositati in formato cartaceo non ancora inseriti in banca dati quali: denunce di nuova costruzione, denunce di variazione e volture.

L'inserimento dei dati dei documenti pregressi ha lo scopo di allineare la banca dati sia per i soggetti che per gli oggetti, prima di inserire in atti la variazione oggetto del documento.

B) ELABORATI GRAFICI

a) Planimetrie

Ogni unità immobiliare da denunciare al Catasto fabbricati, per costituzione o variazione, viene rappresentata graficamente con propria scheda. La rappresentazione è riferita allo **stato di fatto** del bene al momento della presentazione del documento.

La procedura Docfa prevede l'associazione al libretto delle schede che rappresentano ogni unità denunciata e per ogni scheda la definizione dei poligoni per il calcolo della relativa superficie catastale.

a1) Planimetrie

Devono essere complete e conformi a quanto stabilito dalla normativa catastale, in particolare dalla circolare 4/2009.

Devono essere disegnate, secondo le regole correnti dei disegni edili, ordinariamente nella **scala 1: 200**, nei casi particolari di:

- unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita l'adozione della scala 1:100 o 1:50;
- unità immobiliari in villa, in castelli, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l'uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

In particolare, a pena di mancata accettazione della pratica, le planimetrie devono contenere :

- la scala di rappresentazione, unica per ogni scheda;
- I'altezza dei locali, misurata dal pavimento al soffitto, che deve essere espressa in metri con arrotondamento ai 5 cm.

In caso di:

- altezza costante dei vani, la misura viene riportata una sola volta:
- altezze diverse dei vani, la misura viene riportata in ogni locale;
- altezza variabile del vano, deve essere riportata l'altezza minima e massima.
- altezza variabile del vano con altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere divisa con tratteggio a linea sottile la porzione con H < 1,50 m. da quella superiore, ed indicato sul margine della dividente H= m. 1,50;

- il simbolo dell'orientamento, disegnato con freccia rivolta a Nord. Il simbolo deve essere tracciato esternamente al disegno, preferibilmente in basso a destra del riquadro della scheda;
- l'indicazione del piano o dei piani. La scheda deve rappresentare tutti i locali e le pertinenze dell'unità immobiliare anche se posti su diversi piani. L'indicazione del **piano** deve trovare corrispondenza con i dati del quadro "**U**" del libretto *Docfa*, in particolare:
- non può essere usata la dizione:
- piano "sottotetto". Il piano deve essere indicato con numero, es. piano terzo sottotetto;
- ❖ piano "rialzato". Il piano deve essere indicato o come piano terreno rialzato o come piano primo;
- sono accettabili le dizioni di:
- * soppalco. Il piano viene solo indicato in planimetria e non trova corrispondenza nel quadro"U"
- piano ammezzato. Deve essere indicato come intermedio rispetto a due piani. (Es. piano ammezzato tra terra e primo). Nel quadro "U" viene indicato il solo piano più basso, (nell'esempio precedente piano terreno);
- ▶ l'indicazione degli accessi all'unità immobiliare (vano scala comune, pianerottolo, disimpegno di accesso), disegnati con tratto sottile e semplice accenno;

In mancanza di elaborato planimetrico, quando possibile, deve essere rappresentato con tratto sottile il perimetro del fabbricato;

- l'indicazione della destinazione dei seguenti vani:
- **cucina**, utilizzando la dicitura "cucina" o il simbolo "K"
- accessori diretti ed indiretti, utilizzando la dicitura a seconda dell'uso
 "ingresso", "corridoio", "bagno", "w.c.", "w.c.-doccia", "ripostiglio",
 "veranda", "soffitta", "cantina", ecc.;
- la rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine.

Nel caso di particolari estensioni, il resede può essere rappresentato in schede separate a scala opportuna;

> l'indicazione dello spessore di tutti i muri interni ed esterni, ai fini del calcolo delle superfici.

Nel caso di muri perimetrali di confine in comunione, di cui non sia possibile determinarne lo spessore la misura riportata in planimetria può essere stimata, specificando opportunamente in relazione tecnica la circostanza.

Le planimetrie non devono contenere :

- retinature, arredi, nomi dei confinanti (al posto dei quali andranno inseriti gli identificativi catastali o la dicitura "altra uiu");
- campiture e riempimenti di muri e pilastri.

a2) Poligoni

Definiscono superfici tipologicamente omogenee per la determinazione della superficie catastale, dell'unità immobiliare, in base al D.P.R. 138/98.

Si riporta la completa descrizione della **Tipologia degli ambienti**:

Poligono A

Superficie dei vani (o locali) aventi **funzione principale** nella specifica categoria (camere, cucina, stanze...) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali: bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili.

Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con poligono "A1", mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1), bagni, w.c., ripostigli, corridoi e simili (posti in zona retro negozio), con poligono "A2".

Poligono B

Superficie dei vani (o locali) **accessori a servizio indiretto** dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora **comunicanti** con i vani principali di poligono A.

Poligono C

Superficie dei vani (o locali) **accessori a servizio indiretto** dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora **non comunicanti** con i vani principali di poligono A.

Poligono D

Superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, scale esterne esclusive, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora **comunicanti** con i vani principali di poligono A.

Poligono E

Superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora **non comunicanti** con i vani principali di poligono A.

Poligono F

Aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare.

Poligono G

Superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale.

Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari,) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.

Si evidenziano alcuni casi particolari:

- ➤ Cat. C/1 (negozio) è possibile differenziare i poligoni. E' prevista la superficie principale (polig. A1), il retro-negozio e locali accessori diretti (polig. A2).
- > Cat. C/6 (garage) è possibile differenziare i poligoni. E' prevista la superficie principale (polig. A1), ed il retro-garage (polig. A2).
- Altre categorie, C/2 (magazzino), C/3 (lab. artigiano), C/4, è prevista solo la tipologia di superficie principale (tipologia poligono "A") per i vani principali e gli accessori; per le categorie C/3 e C/4 sono comunque previsti i poligoni per gli accessori complementari (tipologie B e C).
- Per tutte le categorie, la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro "altezza non valida <1,50 m".

Prospetto di ausilio al calcolo delle superfici

Allegato C

(alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n.13/2005 protocollo n.85463 del 7 dicembre 2005)

Abitazioni

Tipologia	Tipologia degli ambienti		Superficie	Calcolo della superficie catastale		
dell'unità immobiliare		Descrizione degli ambienti	lorda in mq	Coefficiente Moltiplicatore	Superficie equivalente	
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	
	А	Sup. principali (Camere, cucina, ingresso, corridoi, bagni, wc, ripostigli, scale interne)		1,00		
Abitazioni	В	Sup. accessorie direttam. accessibili da sup. principali (es. cantine o soffitte comunicanti con sup. principale anche tramite scale interne)		0,50		
	С	Sup. accessorie NON direttam. accessibili da sup. principali (es. cantine o soffite accessibili tramite scale esterne o tramite accesso esterno)		0,25		

Garage e posti auto coperti o scoperti

Tipologia	Tipologia		Superficie	Calcolo della superficie catastale		
dell'unità immobiliare	degli ambienti	Descrizione degli ambienti	lorda in mq	Coefficiente Moltiplicatore	Superficie catastale in mq	
			(a)	(b)	$(c) = (a) \times (b)$	
	A 1	Sup. principali		1,00		
	A2	Sup. accessori diretti (wc, ripostigli)		0,50		
Garage, posti auto coperti o scoperti	В	Sup. accessorie a utilizzo indiretto direttam. comunic. con sup. principali		0,50		
	С	Sup. accessorie a utilizzo indiretto NON dirett. comunic. con sup. principali		0,25		
	F1	Pertinenze esterne (es. giardini, corti esclusive) fino alla sup. di A1+A2		0,10		
	F2	Pertinenze esterne (es. giardini, corti esclusive) per la sup. eccedente la somma di A1 e A2		0,02		

Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)

- 1 Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
- 2 La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
- 3 La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
- 4 La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.

b) Elaborato planimetrico

Rappresenta lo schema del fabbricato con l'indicazione di tutti i subalterni che lo compongono, sia **unità immobiliari** che **Beni comuni**.

E' composto dall'**Elaborato Planimetrico** che costituisce la rappresentazione grafica e dal**l'Elenco subalterni** che costituisce la parte descrittiva.

La redazione dell'*Elaborato planimetri*co e relativo *Elenco subalterni* deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa catastale (circ. 2/1984 - 15/1985 - 9/2001 - circolare 4/2009 – circolare 2E/2016).

b1) Obbligo di presentazione

L'Elaborato planimetrico con l'elenco subalterni deve essere redatto nei casi di:

- costituzione di due o più u.i.u. dotate di beni comuni non censibili;
- > costituzione di una o più u.i.u. censibili nelle categorie fittizie F;
- costituzione di beni comuni (censibili e non censibili);
- > costituzione di nuovi subalterni nel caso di *Elaborato planimetri*co già presente agli atti .
- variazione per "ultimazione di fabbricato urbano"

b2) Elaborato planimetrico

L'elaborato deve rappresentare anche in più schede tutti i livelli di piano che compongono il fabbricato. La rappresentazione può essere eseguita, in un'unica scala, ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.

La rappresentazione grafica deve:

- > contenere il simbolo dell'orientamento (Nord), preferibilmente disegnato all'interno del riquadro in basso a destra;
- > essere rappresentata la sagoma del fabbricato con l'indicazione dell'accesso alle u.i.u., tramite una freccia ed il numero corrispondente del subalterno;
 - > essere evidenziata la divisione interna tra tutte le u.i.u (comprese le u.i.u. in categoria F);

Nel caso di denuncia di variazione, la rappresentazione dei perimetri delle unità immobiliari può essere limitata alle unità oggetto di variazione;

- rappresentare interamente, senza interruzioni di linea, le corti comuni ed i beni comuni non censibili, (vani scala, lavanderie, centrali termiche ecc...);
- riportare, ai confini del lotto, il numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade.

b3) Casi particolari

Elaborato planimetrico non presente agli atti

Nel caso di denuncia di variazione con obbligo di presentazione di elaborato planimetrico, qualora non presente agli atti, lo stesso potrà essere redatto in modo parziale rappresentando interamente il solo piano interessato. Comunque per fabbricati di grosse dimensioni composti da più vani scala per la redazione:

- ➤ della parte grafica, è sufficiente disegnare la porzione servita dal vano scale interessato, riportando sempre l'intera sagoma del fabbricato;
- ➤ **dell'elenco subalterni**, deve essere compilato in modo completo con tutti i subalterni presenti nell'*elenco fabbricato*.

Questo modo di operare permette di completare ed aggiornare nel tempo la parte grafica dell'elaborato.

Elaborato Planimetrico parziale presente agli atti.

La variazione dell'Elaborato Planimetrico deve essere fatta sulla base dell'elaborato più recente o più fedele alla corrispondenza grafica e di subalternazione presente in atti.

E' opportuno aggiornare le pagine dell'elaborato grafico integrandole con i nuovi piani, avendo cura di acquisire le pagine precedenti oltre a quelle variate o aggiunte.

Per l'elenco subalterni occorre variare l'ultima situazione presentata in Ufficio.

E' inoltre opportuno da parte del professionista farsi rilasciare *l'Elenco* subalterni su supporto informatico in formato ".dat", per importarlo nel documento ed aggiornarlo con quanto presente nel quadro D.

Elaborato Planimetrico "errato" presente agli atti .

Nel caso di Elaborato non valido per errore imputabile al precedente professionista o per non più corrispondenza tra i subalterni indicati e quelli inseriti in atti (vedi esempio di sub. letterali o altre situazione di difficile interpretazione):

e' opportuno predisporre un nuovo Elaborato planimetrico completo, mantenendo comunque la continuità, con l'utilizzazione dell'impostazione precedente.

Elaborato Planimetrico con subalterni letterali

Nel caso di Elaborato presente in atti con "subalterni letterali" non ancora definiti in banca dati:

> occorre preventivamente far attribuire all'Ufficio con istanza gli identificativi definitivi.

c) Elenco subalterni

L'elenco subalterni deve essere completo di tutti i subalterni presenti nel fabbricato.

Nel caso di variazione di elenco presente in atti, occorre acquisirlo ed aggiornarlo sulla base delle modifiche intervenute.

Nell'elenco subalterni per ogni Bene Comune deve essere indicato:

- la destinazione d'uso
- il numero di subalterno e/o il numero di particella e subalterno delle u.i.u. a cui sono a comune.

Se nella stessa giornata il professionista presenta più denunce sullo stesso fabbricato, ha facoltà di associare l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni con la situazione definitiva solo all'ultimo documento presentato.

L'ELABORATO PLANIMETRICO NON DEVE ESSERE COMPILATO NEL CASO DI SEMPLICI VARIAZIONI CHE NON PREVEDONO ASSEGNAZIONE DI NUOVO SUBALTERNO.

Per gli identificativi da attribuire alle pertinenze esclusive delle unità immobiliari, è data facoltà al professionista di attribuire un nuovo subalterno o di mantenere lo stesso subalterno dell'unità cui le pertinenze sono legate.

Le entità tipologiche relative alle costruzioni e alle aree

Nell'ambito delle denunce di nuova costruzione è necessario, come da Circolare n.2E/2016, indicare le "Entità tipologiche" in base alla rappresentazione cartografica della particella. E' del tutto evidente che tale rappresentazione, va ripetuta anche nei casi di variazione di elaborati planimetrici già presentati con la rappresentazione e la descrizione delle "Entità tipologiche". In base alla rappresentazione cartografica si verificano i seguenti casi:

CF - Costruzione di fabbricato

Una qualsiasi costruzione, che delimita uno spazio atto allo svolgimento di attività, isolata da vie e spazi vuoti che si sviluppa fuori terra e può avere delle volumetrie entro terra, rappresentata nella mappa catastale con linea continua.

AL - Area libera

Area non edificata in elevazione che può ospitare unità immobiliari (ad esempio posti auto) o unità fittizie (ad esempio aree urbane in categoria F/1), ovvero beni comuni censibili (ad esempio aree condominiali adibite a parcheggio aventi autonoma redditività e costituenti utilità comuni a più unità immobiliari) e non censibili (come gli spazi aperti di utilizzo comune non aventi autonoma redditività). L'area libera è delimitata nella mappa catastale con linea continua.

AC - Area coperta

In genere area libera che ha delle coperture specifiche (tettoie, tensostrutture, etc.), con esclusione di balconi o delle parti aggettanti delle costruzioni, individuata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata.

CI - Costruzione interrata

Volume costruito entro terra, la cui area in superficie è calpestabile, che costituisce in genere un insieme di unità immobiliari o una sola unità, ovvero una sua porzione, rappresentato nella mappa catastale con linea puntinata. Le porzioni di Costruzioni interrate, ubicate all'interno del perimetro delimitante la Costruzione di fabbricato, non assumono valenza autonoma, identificandosi nella stessa Costruzione di fabbricato.

CS - Costruzione sovrastante

Identifica la costruzione posta al di sopra di una superficie con destinazione particolare (in genere Acque e Strade) che, pur essendo una unità immobiliare urbana o avendo altre destinazioni di rilevanza catastale, non costituisce Costruzione di Fabbricato. La Costruzione sovrastante è delimitata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata.

Alle Costruzioni di fabbricato presenti nella medesima particella sono attribuiti identificativi progressivi crescenti (CF1, CF2, etc.) a partire da quello con la superficie maggiore. Per superficie si intende l'area edificata racchiusa da linea continua, come risultante dalla mappa catastale, reperibile anche dal tipo mappale.

La rappresentazione delle Entità tipologiche negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione siano rappresentate solo una Area Libera (AL) e una Costruzione di Fabbricato (CF).

Si evidenzia, inoltre, che nelle dichiarazioni di nuova costruzione, ciascun identificativo catastale - composto in genere da foglio, particella e subalterno - deve individuare sempre un'unica porzione immobiliare, intesa come la delimitazione di spazi privi di soluzioni di continuità, aventi caratteristiche omogenee (costruzione o area). Fanno eccezione a tale indirizzo gli immobili per i quali non è necessaria la suddivisione in subalterni e le dichiarazioni di variazione di unità già censite in atti.

Ufficio Provinciale di: Comune di:


ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni


Comme		Sezione		Foglio		Γ	Particella		Tipo mappale	del:	
				27			86				
Sub.	UBICAZIONE via/piazza	n° civ.	Pi	ami	Scala	Δt	Entità di Costru	zione	DESC	RIZIONE	
1	via voghera	51	T				AL COR		CORTE ESCLU	ORTE ESCLUSIVA	
2	via voghera	51	\$1-T-1			CF1			ABITAZIONE IN VILLINO		
3	via voghera	51	T			CF2			AUTORIMESSA		
4	via voghera	51	T		AC			TETTOIA CHIUSA			
Protoc	collo						d	ata .			
IL TE	CNICO										
Codice Fiscale:									firma e tin	ibro	

ELABORATO PLANIMETRICO Agenzia delle Entrate Compilato da: CATASTO FABBRICATI Iscritto all'albo: Ufficio Provinciale di N. Prov. Comune di Protocollo n. del Sezione: Foglio: 92 Particella: 115 Tipo Mappale n. del Scala 1 : Dimostrazione grafica dei subalterni


PIANO TERRA



PIANI SOVRASTANTI







C) APPROFONDIMENTI TECNICI

a) CAUSALI

La causale **indica la motivazione** per cui viene presentato l'atto di aggiornamento. In particolare per:

- > Nuove costruzioni , la causale è intrinseca nella tipologia del documento (nuova costruzione),
 - Per le denunce di **unità afferenti in costituzione**, le causali preimpostate da utilizzare sono:
 - edificazione su area urbana.
 - edificazione su lastrico solare
 - altro
- ▶ Denunce di variazioni, le causali da utilizzare possono essere predefinite e non predefinite dal programma Docfa.

Le causali predefinite nel programma, descritte nei paragrafi da a1) ad a14), sono le seguenti:

- Divisione
- Frazionamento per trasferimento di diritti
- Fusione
- Ampliamento
- Demolizione totale
- Demolizione parziale
- Diversa distribuzione degli spazi interni
- Ristrutturazione
- Frazionamento e fusione
- Variazione della toponomastica
- Ultimazione di fabbricato urbano
- Variazione della destinazione
- Presentazione di planimetria mancante
- Modifica identificativo

AVVERTENZA

Nell'allegato 1) è riportato il quadro sinottico delle causali codificate, con i documenti tecnici richiesti e le compatibilità con le categorie catastali.

Le causali **non predefinite** sono descritte **al paragrafo a15) "Altre"**, utilizzabili attraverso la causale "Altre" nel menù preimpostato nel programma Docfa.

Per le denunce di **unità afferenti in variazione**, le causali preimpostate da utilizzare sono:

- edificate su aree urbane,
- edificate su lastrico solare
- altro tipo di edificazione

Si riporta la descrizione delle causali, la cui lettura deve essere integrata con la consultazione del "Quadro sinottico delle causali" **ALL. 1)**

a1) Divisione

Causale da utilizzare esclusivamente quando si fraziona una unità immobiliare da cui ne derivano 2 o più.

a2) Frazionamento per trasferimento di diritti

Causale da utilizzare esclusivamente quando da una unità ne derivino due o più, di cui almeno una è porzione di u.i.u. non suscettibile di fornire reddito autonomo. Per un maggiore approfondimento si rimanda al capitolo C) punto b) categorie fittizie.

a3) Fusione

Causale da utilizzare esclusivamente quando due o più unità (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità.

a4) Ampliamento

Causale da utilizzare nei casi in cui vi è un **aumento di superficie dell'unità**. Si hanno due casi:

- l'ampliamento modifica il perimetro del fabbricato.
 E' necessario presentare il Tipo mappale per modifica della mappa del Catasto terreni.
- l'ampliamento avviene all'interno del perimetro del fabbricato. (es. realizzazione di piano soppalco calpestabile, sottotetto, sopraelevazione, realizzazione di terrazze a sbalzo).

In entrambi i casi nella predisposizione del documento Docfa occorre sopprimere il subalterno originale e attribuire nuovo subalterno.

a5) Demolizione totale

Causale da utilizzare esclusivamente nei casi in cui si interviene per demolire totalmente la consistenza dell'unità immobiliare e farne derivare un' area urbana (cat. F/1) o un lastrico solare (cat. F/5).

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- utilizzandola il programma consente esclusivamente la costituzione di u.i.u. in categoria F/1 o F/5.
- > nel caso di realizzazione di **area urbana**, occorre presentare *Tipo* mappale per la modifica della mappa del Catasto terreni.

Nel caso in cui l'area di risulta della demolizione debba essere riportata al catasto terreni con una qualità agricola, al tipo mappale dovrà seguire mod 26 per attribuire la qualità e relativa istanza per la corretta intestazione.

Il documento Docfa consisterà nella sola soppressione dell'immobile dichiarando in relazione tecnica che seguirà la presentazione di mod. 26 ed istanza al catasto terreni.

a6) Demolizione parziale

Da utilizzare quando viene demolita parte della consistenza dell'unità originaria.

E' necessario presentare Tipo mappale se viene modificata la sagoma del fabbricato.

Occorre sopprimere il subalterno originale e attribuire nuovo subalterno.

a7) Diversa distribuzione degli spazi interni

La diversa distribuzione degli spazi interni viene utilizzata in caso di spostamenti di tramezzi divisori e/o porte di collegamento.

a8) Ristrutturazione

La ristrutturazione viene utilizzata in caso di miglioramento qualitativo apportato all'unità immobiliare anche in termini sola dotazione impiantistica.

a9) Frazionamento e fusione

Viene utilizzata nei casi in cui avvengono scambi di consistenza fra unità immobiliari.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

devono essere soppresse minimo 2 u.i.u. e costituite almeno 2.

a10) Variazione della toponomastica

Viene utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.i.u. presenti nella banca dati censuaria.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- non devono essere compilati i dati di classamento;
- è possibile associare immagine planimetrica, identica alla precedente, al solo fine di modificare l'indicazione della toponomastica riportata nella planimetria;

Nel caso di documento con la sola causale di variazione della toponomastica, per la presentazione **non sono richiesti tributi**.

a11) Ultimazione di fabbricato urbano

Viene utilizzata per definire le unità precedentemente accampionate quali unità in corso di costruzione (u.i.u denunciate in cat. F/3).

La causale ha le seguenti caratteristiche:

> deve essere prodotto nuovo Elaborato planimetrico al fine di aggiornare nell'Elenco subalterni la destinazione delle unità.

a12) Variazione della destinazione

Viene utilizza per variare la destinazione d'uso di una u.i.u.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere compilato un singolo file per ogni unità immobiliare;
- la causale prevede la soppressione del subalterno originario e la costituzione di nuovo subalterno;
- qualora oltre alla variazione di destinazione l'unità è oggetto di divisione, fusione ecc.. deve essere utilizzata la "causale Altre" (vedere punto a15).

a13) Presentazione di planimetria mancante

Viene utilizzata nei casi di **planimetria mai presentata**. La presentazione del documento è soggetto a tributi.

a14) Modifica di identificativo

Si utilizza nel caso in cui vi è disallineamento fra l'identificativo del Catasto terreni e del catasto Fabbricati. Lo scopo è quello di assegnare l'identificativo della mappa del catasto terreni.

E' possibile utilizzare inoltre questa causale quando il fabbricato è presente nel censuario privo di subalterno ed occorre costituire distinte unità immobiliari.

Deve essere redatto un file per ogni singola unità interessata dall' operazione. Non sono consentite soppressioni e costituzioni multiple. La variazione è esente dai tributi. Nota bene: il programma non consente l'associazione della scheda planimetrica mentre è possibile allegare l'elaborato planimetrico.

a15) Richiesta Ruralità

Questo tipo di denuncia viene utilizzata in concomitanza con l'opzione di accatastamento "Dichiarazione Fabbricato Rurale D.M. 26/07/2012" e consiste nell'attribuire alle sole unità immobiliari presenti in banca dati come categorie speciali (D/1, D/7, D/8) la categoria rurale D/10.

Il tipo di denuncia infatti non richiede l'attribuzione della nuova rendita in quanto quest'ultima viene riproposta in automatico dal sistema che trasporta il dato reddituale sotto la categoria D/10.

Identica operazione viene fatta per la planimetria che non necessita quindi di una ripresentazione in quanto il sistema trascina quella esistente abbinandola ai nuovi dati reddituali. Si rammenta che la denuncia ovviamente necessita della presentazione contestuale delle autocertificazioni di ruralità per i fabbricati strumentali all'attività agricola reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

a16) Altre

Qualora il tipo di intervento non ricade fra quelli previsti dalle causali predefinite del programma Docfa, viene utilizzata la causale "Altre" per la

quale nell'apposito campo viene indicata la descrizione del tipo di intervento.

Nella descrizione occorre non utilizzare:

- causali codificate;
- Frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili

Esistono una serie di **causali non codificate**, normate dall'Amministrazione in varie circolari, che obbligatoriamente devono essere utilizzate per la specifica fattispecie e scritte nel programma con le dizioni come a seguito elencate.

CAUSALI NORMATE

Tra i possibili tipi di intervento la circolare 4 del 2009 ha normato i seguenti casi, da utilizzare quando **l'intera u.i.u. cambia di destinazione d'uso**:

- Fraz. con cambio di destinazione -
- Fusione con cambio di destinazione -
- > Dem. parziale con cambio di destinazione
- > Ampliamento con cambio di destinazione
- Fraz. e fus. con cambio di destinazione

Altro tipo di intervento normato con nota 15232 del 21/02/2002, riguarda:

Dichiarazione di porzione di uiu -

In presenza di unità immobiliare costituita da due o più porzioni aventi diritti reali diversi occorre costituire "porzioni di unità" dove le singole parti vengono iscritte mantenendo ciascuna i propri identificativi che ne consentono l'individuazione con le rispettive titolarità.

La procedura di accatastamento è la seguente:

- redazione di variazioni, distinte per ogni porzione, con causale "Altre" nel campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I."
- Nel riquadro "Note relative al documento" deve essere riportata la dizione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali"
- Nelle planimetrie di ciascuna porzione deve essere rappresentata in linea intera la porzione di unità immobiliare da denunciare ed in linea tratteggiata fine la porzione complementare. Un tratteggio a linea e punto deve essere riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.
- Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe considerando le caratteristiche dell'unità immobiliare nel suo complesso, mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna delle porzioni, in ragione della relativa consistenza. Qualora una delle porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza deve essere arrotondata, per eccesso, al vano intero.

• L'Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l'applicazione interna "Funzioni d'ausilio" - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la dizione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali", per ogni singola porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.

Si precisa altresì che è preferibile nei casi di variazione che comporti causali diverse (es. divisione; fusione; etc...) oltre alla citata "dichiarazione di porzione di uiu" è opportuno dare priorità alle causali catastali principali e descrivere la "dichiarazione di porzione di uiu" per intero in relazione tecnica.

➤ "Dichiarazione u.i.u. art. 19 D.L. 78/2010": questa causale si utilizza per dichiarazioni relative ad unità immobiliari accatastate con rendita presunta (Circolare 7 del 2011 – vedi capitolo specifico)

CAUSALI NON NORMATE

Derivano dalla prassi in uso presso gli Uffici, sono da utilizzare al fine di omogeneizzare l'indicazione dei tipi di intervento per una migliore lettura della banca dati catastale. Si elencano a seguito:

- > Esatta rappresentazione grafica
- Costituzione BCNC
- Scorporo BCNC in caso di assegnazione in proprietà esclusiva di porzioni precedentemente censite quali BCNC (consultare il punto c1 della sezione APPROFONDIMENTI TECNICI)
- > Costituzione unità collabente
- Costituzione area urbana
- Variazione impiantistica
- Modifica utilità comuni
- > Rettifica elaborato planimetrico
- Porzione sfuggita all'accatastamento: Si utilizza per censire quelle porzioni precedentemente non dichiarate (soffitte, cantine, annessi ecc). La procedura da seguire nei casi in cui debba essere accorpata all'unità immobiliare principale è la seguente:
 - Costituzione della porzione non dichiarata (Unità afferente con intestati, causale: Porzione sfuggita all'accatastamento) dove deve essere indicato il titolo giustificativo di proprietà
 - Fusione con l'unità immobiliare principale (causale: Fusione)
- **Recupero situazione pregressa**: Si utilizza per ricostituire u.i.u. o porzioni erroneamente soppresse.

SI RICORDA CHE NON SONO ACCETTABILI PRATICHE PRESENTATE CON CAUSALI RIFERITE AL CLASSAMENTO (es. "rettifica classamento", "rettifica consistenza" ecc.)

b) Categorie fittizie

Sono state istituite per permettere di effettuare atti traslativi di proprietà o di denunciare: aree, unità immobiliari o porzioni di esse, che **nelle condizioni in cui si trovano** non sono in grado di fornire reddito autonomo.

Le categorie fittizie istituite sono le seguenti:

Categoria F/1 (area urbana)

Categoria F/2 (unità immobiliari collabenti)

Categoria F/3 (unità immobiliari in corso di costruzione)

Categoria F/4 (unità immobiliari in corso di definizione)

Categoria F/5 (lastrico solare)

Categoria F/6 (fabbricato in attesa di dichiarazione)

b1) Definizioni e modalità di trattazione

Si riporta di seguito la definizione e le modalità di trattazione delle singole Categorie.

Categoria F/1 (area urbana)

Aree di corti urbane che non sono legate ad alcuna unità immobiliare.

Generalmente vengono costituite per essere oggetto di successiva compravendita.

Nella redazione del documento:

- è obbligatorio indicare la superficie dell'area campo superficie catastale che nel caso di particella intera è corrispondente alla superficie agli atti del Catasto terreni;
- la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'Elaborato planimetrico.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo b2).

Categoria F/2 (unità immobiliari collabenti)

E' utilizzata nella denuncia di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo in quanto diruto.

Nella redazione del documento:

- è opportuno redigere relazione tecnica e corredarlo di documentazione fotografica da far pervenire all'Ufficio;
- la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'Elaborato planimetrico, avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti. Per introdurre in atti un immobile come diruto occorre utilizzare le seguenti causali:
- se proviene da Catasto terreni: denuncia di nuova costruzione
- > se già presente al Catasto urbano: costituzione unità collabente

Nel caso di unità collabente in atti, che viene definita e quindi utilizzabile per la propria destinazione, la causale da utilizzare è *ristrutturazione*.

L'attribuzione della collabenza, e quindi della categoria F/2, è regolamentata dal **D.M. 28/98, art. 3 comma 2**, che stabilisce che è facoltà l'iscrizione ai soli fini inventariali, negli atti catastali, di quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

A questa fattispecie appartengono quelle costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le modalità operative della dichiarazione delle unità collabenti in categoria F/2, sono regolate dalla **nota n.29439 del 30/07/2013** che qui di seguito viene esplicitata.

Prima di procedere il professionista è tenuto a verificare che l'unità immobiliare non può produrre reddito neanche con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non vi siano allacci alla rete di acqua, luce e gas, e che l'unità immobiliare non possa essere ascrivibile in altra categoria catastale (ad esempio, una abitazione può perdere la sua redditività nella sua categoria ma può avere una redditività come locale di deposito ascrivibile nella categoria C/2).

Un'altra verifica necessaria che il professionista è tenuto a fare, è che sono escluse dalla dichiarazione in categoria F/2 quelle unità che catastalmente non sono né individuabili e né perimetrabili e cioè quelle unità:

- prive totalmente di copertura e della relative struttura portante o di tutti i solai
- delimitate da muri che non abbiano almeno altezza di un metro.

Infatti, se dovessero verificarsi entrambe le circostanze cui ai punti sopra descritti l'unità è ascrivibile alla più consona qualità 280 "Fabbricato diruto" del catasto terreni.

Se dal controllo di tutti i requisiti sopra citati, si ritiene che sia possibile l'iscrizione in categoria F/2, ai fini della dichiarazione è necessario che il professionista predisponga la relativa denuncia allegando:

specifica Relazione Tecnica, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica

autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi dell'art. 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici

dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale autocertificazione va corredata da un documento di identità del dichiarante

<u>Categoria F/3 (unità immobiliari in corso di costruzione)</u>

Sono le unità immobiliari di nuova realizzazione che al momento dell'accampionamento non sono **fisicamente definite** e quindi non in grado di produrre reddito autonomo.

La categoria è utilizzata per l'accampionamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati.

Il periodo per cui è ammessa la presenza in atti di unità iscritte in tale categoria è di mesi 12.

Nella redazione del documento in caso di:

- **costituzione**, è obbligatorio redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile;
- > variazione per definizione della u.i.u., la causale da utilizzare è quella già preimpostata "ultimazione di fabbricato urbano".

Il subalterno in questo caso non deve essere cambiato.

- E' obbligatorio redigere l'Elaborato Planimetrico per modificare la destinazione dell'unità nell'Elenco subalterni;
- variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i.u., in questo caso oltre alle causali di "frazionamento" e/o "fusione" viene indicata anche la causale "ultimazione di fabbricato urbano".

Deve essere attribuito nuovo subalterno.

Categoria F/4 (unità immobiliari in corso di definizione)

E' utilizzata per il trasferimento di diritti di porzioni di immobili non suscettibili di fornire reddito autonomo e successivamente al rogito da accorpare ad altre u.i.u.

Non possono essere censite in categoria F4 porzioni di immobili derivate da scorporo di unità immobiliari urbane già censite in catasto con propria rendita.

In base a quanto riportato nella circ. 9/2001 non deve essere redatta la planimetria e l'identificazione dell'unità avviene esclusivamente attraverso l'Elaborato planimetrico.

Il periodo per cui è ammessa la presenza in atti di unità iscritte in tale categoria è di mesi 6.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo b3).

Categoria F/5 (lastrico solare)

E' utilizzata per la denuncia di lastrici solari al Catasto fabbricati.

Per questa tipologia la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'Elaborato planimetrico.

Nella redazione del documento è obbligatorio indicare la superficie del lastrico.

<u>Categoria F/6 (Fabbricato in attesa di dichiarazione)</u>

Questa Categoria non è utilizzabile con la procedura Do.C.Fa. in quanto non è presente fra le possibili categorie da proporre.

Tale Categoria pertanto viene creata automaticamente con la presentazione di Tipi Mappali o Tipi di Frazionamento + Tipi Mappali alle condizioni trattate con il capitolo specifico del presente Vademecum.

b2) Modalità di dichiarazione delle Aree Urbane (Circolare 4/2009)

L'area urbana rappresenta un bene, non correlato ad altre unità immobiliari urbane, autonomamente iscritta in catasto in Categoria fittizia F1, per la quale non si redige planimetria ma viene rappresentata esclusivamente sull'Elaborato planimetrico.

Nella trattazione delle aree urbane abbiamo i seguenti casi:

- costituzione di area urbana derivante da particella non denunciata al catasto Fabbricati. Le operazioni di accatastamento sono:
- presentazione di tipo di frazionamento e/o mappale con la costituzione di specifico lotto autonomo;
- presentazione di denuncia di "Nuova Costruzione" con censimento dell'area urbana in categoria fittizia F1;
- costituzione di area urbana derivante da particella presente al catasto Fabbricati come resede esclusivo di u.i.u. o come porzione di BCNC, da fondere con altro lotto edificato: Le operazioni di accatastamento sono:
- presentazione di tipo di frazionamento con la costituzione di specifico lotto autonomo;
- presentazione di denuncia di *Variazione* con costituzione di area urbana censita in categoria fittizia F1 utilizzando le seguenti causali:
 - "Divisione" nel caso di frazionamento di resede esclusivo;
 - "Scorporo di BCNC",, nel caso di frazionamento di resede comune, con successivo accatastamento dell'area urbana con causale "Costituzione ex-BCNC".
- costituzione di area urbana derivante da particella presente al catasto Fabbricati che rimane correlata allo stesso lotto edificato quale resede esclusivo da attribuire a singole u.i.u o BCNC a più unità. Le operazioni di accatastamento sono:
- presentazione di denuncia di *Variazione* per individuare l'area urbana mediante rappresentazione su elaborato planimetrico, utilizzando le seguenti causali:
 - " Divisione" nel caso di frazionamento di resede esclusivo
 - * "Scorporo di BCNC", nel caso di frazionamento di resede comune, con successivo accatastamento dell'area urbana con causale "Costituzione ex-BCNC".

Per "lotto edificato" si possono definire le seguenti casistiche:

- fabbricato e resede di pertinenza aventi unico numero di particella;
- fabbricato e resede di pertinenza aventi numeri di particella distinti:
- più immobili, seppure con identificativi catastali diversi per fabbricati e resede, presenti su un unico elaborato planimetrico in atti.

E' obbligo riportare nel campo della relazione tecnica del documento *Docfa* le finalità del documento di aggiornamento sulla base di dichiarazione del committente titolare dei diritti sull'immobile.

b3) Attribuzione Categoria fittizia F/4 (Circolare 4/2009)

Le unità iscritte nella categoria fittizia F/4 devono rappresentare uno stadio transitorio di iscrizione negli atti catastali in attesa della definizione delle stesse mediante: ultimazione di lavori in corso, fusione ad altre uiu conseguentemente a passaggi di possesso, etc...

Nella categoria F4 rientrano in base alle disposizioni della circolare 4/2009 solo le porzioni che per le loro caratteristiche non costituiscono unità immobiliare autonoma e che comunque **non derivano da unità immobiliari iscritte in atti con propria rendita.**

Sono esempi di tali *porzioni*: sottotetti interclusi o non definiti, parti di vano e scale condominiali, ecc.

- Le *porzioni* derivata da u.i.u. censite con propria rendita, devono essere autonomamente censite con attribuzione di rendita. Le operazioni di accatastamento sono:
- > presentazione di denuncia di Variazione con causale "Frazionamento per trasferimento di diritti".
 - Nella rappresentazione grafica, se la porzione non è materialmente definita, occorre rappresentare a tratteggio le parti complementari dell'unità immobiliare originaria.
 - Nella proposta di classamento dovrà essere attribuita la medesima categoria e classe a tutte le u.i.u. che derivano dall'unità immobiliare originaria. La consistenza minima catastale deve essere arrotondata al vano o al metro quadro.

Tale operazione è comunque una stadio transitorio in quanto permane l'obbligo a trasferimento avvenuto e a lavori ultimati di definire le nuove unità immobiliari costituite.

Nel caso in cui il frazionamento genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie dell'unità immobiliare autonoma, la causale da utilizzare nella denuncia di variazione è **Divisione**, anche se le porzioni saranno oggetto di trasferimento di diritti.

Nel passaggio di un subalterno rurale al catasto fabbricati, quando occorre mantenere la continuità storica ed individuare la giusta consistenza dell'unità immobiliare, è possibile attribuire al bene la categoria F/4, propedeutica ad altre variazioni catastali.

c) Beni comuni

I "beni comuni" sono quelle porzioni di immobili che in senso funzionale sono al servizio di due o più unità immobiliari.

Si suddividono in censibili e non censibili in base alla capacità di fornire reddito.

Novità sostanziali sono state introdotte dalla circolare 2/E del 2016 in base alla quale in una particella ove è presente una unica unità residenziale oltre a cantine o autorimesse autonome, eventuale area di corte è da ritenersi quale area esclusiva dell'unità abitativa e conseguentemente consisderata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale in base ai disposti di cui al DPR138/98. Non è pertanto più consentito in tal caso l'iscrizione di tali aree di corte quali BCNC tra unità residenziale e pertinenze autonome.

c1) Beni Comuni non Censibili (BCNC)

Sono le porzioni di immobile che **non possiedono autonoma capacità** reddituale.

Possono essere comuni ad alcune o a tutte le u.i. per:

- destinazione (androne, scale, locale centrale termica, ecc.)
- > specifica funzione di utilizzazione (es. rampa al servizio di alcuni posti auto).

I beni comuni non censibili vengono definiti sulla base dell'insieme delle unità immobiliari a cui sono a comune con l'attribuzione di un unico subalterno, anche se posti su piani diversi.

Tali porzioni vanno rappresentate nell'elaborato planimetrico e contraddistinte con propri riferimenti catastali.

La loro iscrizione in banca dati avviene nella partita speciale Beni Comuni Non Censibili. L'operazione di costituzione dei BCNC avviene :

- Nuova costruzione : utilizzando l'apposito campo Quadro D
- Denuncia di variazione :
 - se la porzione precedentemente non in atti : occorre predisporre file di Denuncia di variazione con causale "Costituzione BCNC", l'operazione da scegliere è la C (costituzione) valorizzando l'apposito campo partita speciale con la dizione BCNC;
 - se la porzione deriva da bene comune non censibile **già in atti** : denuncia di variazione con causale "divisione" o causali multiple in relazione alla tipologia di intervento.

Trattazione di alcuni casi particolari:

Scorporo BCNC

Nel caso in cui da un Bene Comune non Censibile, iscritto in banca dati, è necessario individuare una porzione da assegnare in proprietà esclusiva, la procedura di accatastamento è la seguente:

> presentazione di Denuncia di Variazione con causale "Altre : Scorporo BCNC".

L'operazione consiste nella soppressione del BCNC e la costituzione della eventuale parte residua di Bene Comune (è obbligatorio trattare il campo "Partita speciale" del programma Docfa).

presentazione di denuncia di "Nuova Costruzione – Unità Afferente" con causale "Altre: Costituzione ex parte comune", da intestare a tutti gli aventi diritto.

c2) Beni Comuni Censibili (BCC)

Si tratta di quei beni, **con autonoma capacità reddituale**, che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari (es. l'alloggio del portiere, ecc.).

I "beni comuni censibili" devono essere dichiarati con proprie planimetrie ed elaborato planimetrico.

All'unità immobiliare deve essere attribuita la categoria catastale adeguata alle proprie caratteristiche.

L'iscrizione in atti avviene alla partita speciale "BENI COMUNI CENSIBILI".

I Beni comuni censibili devono essere correlati, secondo le modalità previste dalla procedura Docfa, agli identificativi catastali delle unità immobiliari a cui sono asserviti.

La costituzione del Bene comune censibile può avvenire nei seguenti modi:

1° CASO

Il Bene Comune Censibile non ha una precedente rappresentazione catastale:

Presentazione di denuncia di "Nuova Costruzione – Unità Afferente" con causale: "Altre: Costituzione BCC", intestando alla partita speciale Beni Comuni Censibili il subalterno o i subalterni che si costituiranno.

2° CASO

La porzione di unità che diverrà Bene Comune Censibile fa parte di un'unità iscritta negli atti catastali.

- ➤ Presentazione di Denuncia di Variazione con causale "Scorporo BCC". Viene soppresso il subalterno originario e costituita l'unità derivata priva della parte da mettere a comune;
- ➤ Presentazione di denuncia di "Nuova Costruzione Unità Afferente" con causale: "Altre: Costituzione BCC", che rappresenta la parte da mettere a comune, intestando alla partita speciale Beni Comuni Censibili il subalterno o i subalterni che si costituiranno.

3° CASO

Unità immobiliare in atti da mettere a comune a più unità immobiliari.

➤ Presentazione di Denuncia di Variazione con causale "Altre : Costituzione BCC". Occorre variare l'identificativo ed indicare nel Quadro U del programma Docfa la partita speciale BCC.

In tutti e tre casi è obbligatorio variare le unità immobiliari che hanno diritto al bene comune censibile, con la presentazione di Denuncia di Variazione con causale "Altre: Variazione parti comuni" utilizzando il campo "Associa Beni Comuni Censibili" presente nel Quadro U del programma Docfa indicando gli identificativi dell'immobile precedentemente costituito.

d) Circolare 7 del 2011 (Rendita presunta)

A seguito delle attività di accertamento sugli immobili mai denunciati (c.d. immobili fantasma) per i quali sussisteva l'obbligo di accatastamento entro il 31.12.2010, l'Agenzia ha provveduto, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.L. 78/2010, ad attribuire a detti immobili individuati attraverso ortofoto, una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in Catasto.

Detti immobili (le cui modalità per la regolarizzazione catastale definitiva è specificata nell'allegato 2 alla circolare) sono individuabili sia in cartografia che in banca dati con specifici richiami all'attività di accertamento d'ufficio e notificati con le usuali procedure, comprendenti anche la notifica delle sanzioni.

L'allegato 2 della circolare specifica i criteri per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale relativi agli immobili oggetto di attribuzione di rendita presunta.

Prima di procedere con la redazione degli elaborati di aggiornamento occorre procedere con alcune verifiche importanti.

Ci potremmo trovare infatti in alcuni casi nei quali la parte ha adempiuto a suo tempo ai propri obblighi nei confronti dell'Amministrazione.

Fatte salve le verifiche interne effettuate dall'Agenzia, si potrebbero presentare infatti diverse situazioni, in relazione all'epoca di realizzazione (e di probabile accatastamento) dell'oggetto da esaminare:

Nei Comuni a Catasti separati, tutti tranne Firenze, possiamo riscontrare una numerazione diversa nelle rappresentazioni cartografiche nella mappa N.C.T. e nell'abbozzo del N.C.E.U..

Fino al 1969 (data di entrata in vigore dell'obbligatorietà di redazione del Tipo Mappale), l'accatastamento avveniva mediante presentazione delle sole planimetrie, mentre l'aggiornamento dell'abbozzo di mappa avveniva d'ufficio, seguendo un proprio ordine di numerazione.

In questo caso, ad oggi potremmo riscontrare pertanto la non introduzione nella mappa C.T. del fabbricato, pur essendo questo regolarmente censito.

Nel caso in cui, per una eventuale carenza di voltura, la ditta non fosse aggiornata, è resa vana la ricerca per nominativo, pertanto il fabbricato può risultare da accatastare.

Nei primi anni di applicazione della procedura Pre.Geo., quando era ancora vigente la mappa cartacea, i tipi mappali venivano introdotti graficamente solo in quest'ultima, tralasciandone l'introduzione nella mappa meccanizzata. Potremmo pertanto trovarci nella condizione di avere l'immobile censito ma non correttamente introdotto nella mappa vigente.

Per un certo periodo di tempo, tra gli anni 1990 e 2000, alcuni tipi mappali sono stati restituiti al tecnico redattore validati topograficamente ma non introdotti in atti.

A questi tipi può aver fatto seguito la denuncia di nuova costruzione, che come detto ai precedenti punti censisce regolarmente l'immobile con dati incoerenti con la sua rappresentazione in mappa.

Alle precedenti casistiche succintamente accennate possono essere aggiunti alcuni, oramai rari, casi di avvenute presentazioni di documentazione di aggiornamento non ancora trattate (ad esempio modelli 26 per edifici rurali). Per tutti questi casi, quindi, occorre una attenta ricerca presso gli archivi catastali (mappe N.C.E.U., mappe C.T. archiviate, tipi da introdurre...), integrata da tutta la documentazione in possesso della proprietà o riscontrabile dagli atti di compravendita, in modo da verificare se l'immobile fu a suo tempo denunciato.

Ogni specifico caso avrà di conseguenza una propria procedura di aggiornamento, che, come detto, è dettagliata nell'allegato 2 della circ. 7/2011.

Una volta approvato il tipo mappale per il corretto inserimento in mappa della sagoma dell'edificio e la cancellazione del simbolo "<>", si dovrà procedere alla denuncia al C.d.F. utilizzando la causale "altre" specificando

"DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10", sopprimendo il subalterno attribuito d'ufficio all'atto dell'attribuzione della rendita presunta, corredando la denuncia con planimetria ed eventuale elaborato planimetrico.

e) CATEGORIA F/6 - INTESTAZIONI

Tale categoria è stata istituita con la Circolare n° 1/2009 al fine di garantire un migliore collegamento e continuità storica tra le banche dati del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.

In particolare in seguito all'approvazione di un tipo mappale, qualora vengano trasferite al C.F. (qualità 282) una o più particelle precedentemente censite nel solo C.T., la procedura provvede in automatico a creare le corrispondenti unità immobiliari nella banca dati del C.F. con categoria fittizia F/6 "fabbricato in attesa di dichiarazione", in carico alla ditta presente al C.T. Le dichiarazioni Docfa relative agli immobili censiti automaticamente in F/6 sono sempre redatte adottando l'opzione di ACCATASTAMENTO (nuova costruzione o unità afferenti con intestati). Con la presentazione di tale dichiarazione, l'unità F/6 viene automaticamente soppressa dal sistema se l'accatastamento è relativo ad unità dichiarate subalternate, di contro, se viene dichiarato in costituzione il mappale intero, riportante un'unica unità immobiliare, questo mantiene l'identificativo in precedenza assegnato all'unità immobiliare "fittizia" con i nuovi dati di classamento proposti.

Nella dichiarazione Docfa deve essere confermata la ditta già in precedenza attribuita alla unità immobiliare iscritta in categoria F/6, scegliendo l'opzione "Già in atti al C.E.U." e riportando l'identificativo dell' immobile già costituito in F/6.

Qualora uno o più Codici Fiscali dei soggetti indicati nella dichiarazione redatta con il programma Docfa non siano presenti in Anagrafe Tributaria o le titolarità indicate (come oneri, livellario, enfiteuta ecc.) siano insufficienti per la specifica del diritto, in mancanza dell'UIU in F/6 si utilizza l'opzione "Già in atti al C.T.", indicando gli identificativi della particella originaria di CT prima del trasferimento alla partita speciale 1 e si produce apposita istanza (allegata al DOCFA). L'Ufficio, svolte le opportune verifiche, integra l'intestazione inserendo le informazioni mancanti e, se del caso, appone la prevista riserva.

Per un fabbricato già a partita 1 al C.T. prima dell'estensione delle procedure relative alla costituzione automatica dell'UIU in F/6, il professionista nel redigere la dichiarazione Docfa riporta, come da prassi, la ditta completa, così come indicata nel documento Pregeo.

La costituzione dell'unità immobiliare in categoria F/6 non avviene nei seguenti casi:

- qualora la particella trattata con il tipo mappale risulti già iscritta al C.F.
- qualora la particella trattata con il tipo mappale sia già a "partita 1" al C.T.

La costituzione dell'unità immobiliare in categoria F/6 viene comunque riportata nella Ricevuta di approvazione del tipo mappale, come da esempio:



TIPO MAPPALE ATTO DI AGGIORNAMENTO Attestato di Approvazione

Ufficio provinciale di: FIRENZE - Territorio

Protocollo: 2015/13

Data: 21/02/2015

Codice file PREGEO: Pag. 1 di 1

Dati generali del tipo

Comune FIRENZE

Foglio

Tecnico

Provincia FIRENZE Sez. Censuaria

Particelle Qualifica

GEOMETRA

Esiti dell'aggiornamento censuario

Sintesi delle variazioni

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

Mappale

		Iden	tificativo			Superi	ficie			Lotti	Da Cens		R.D.	R.A.	
zione	Origina	ale	sorio	ivo		m²		ίά	orio	tivo	tà	ų.			ioni
Opera	principale	qns	Provvisc	Definit	ha	а	ca	Natur	Provviso	Definit	Qualit	Classe	€	€	Deduz
0	4	000			00000	00	10	SN			036	2	0,03	0,03	NO
s	4:	000			00000	00	00				000				
С		000	a	65	00000	00	10	SN			282		0	0	NO

Al Catasto Edilizio Urbano sono state costituite le seguenti unità di categoria F/6 con annotazione:

- fabbricato in attesa di dichiarazione -

Comune	Sez./Foglio	Particella
FIRENZE	0003	00065

Estremi di approvazione del tipo


Il presente TIPO MAPPALE è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio con prot. n. e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti del

CASI PARTICOLARI

- 1) errata indicazione della tipologia di intestazione nel documento Pregeo: al fine di evitare il rifiuto della dichiarazione Docfa, il professionista incaricato dalla parte deve presentare specifica istanza in bollo per la rettifica della ditta associata all'unità immobiliare censita in categoria F/6.
- 2) Costituzione di b.c.n.c. in seguito alla creazione di unità in categoria F/6: qualora la particella iscritta in categoria F/6 debba essere censita per intero quale bene comune non censibile, è necessario che questa sia prima

denunciata al C.F. come area urbana (F/1), in conto alla ditta precedentemente esistente al C.T. e successivamente "trasformata" in b.c.n.c.

Non è possibile denunciare tale unità immobiliare direttamente come b.c.n.c. nel Quadro D del Modello D del Docfa in quanto il sistema non sopprimerebbe il bene costituito come F/6 e si verrebbe a creare una unità duplicata non più gestibile in modo ordinario. Nella malaugurata ipotesi che ciò sia avvenuto, è necessario presentare una istanza in bollo per la soppressione di detta unità duplicata e successivamente procedere alla costituzione dell'area urbana come specificato sopra.



- 3) Costituzione di lotti da annettere ad unità immobiliari già censite al C.F.:
- 4) Tipo mappale "tardivo" relativo a bene già censito al C.F. con numerazione diversa dal C.T.:

Per ulteriori approfondimenti vedasi anche:

- Circolare n. 1/2009 dell'Agenzia del Territorio
- Nota n. 23646 del 12/06/2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia
- Nota n. 137282 del 28/10/2015 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia

f) FABBRICATI RURALI

Il riconoscimento dei requisiti fiscali di ruralità, è una attività posta in capo agli Uffici Provinciali-Territorio delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate. Tali riconoscimenti prevedono una richiesta da parte dei contribuenti in tal senso.

Prima delle modalità di inoltro è necessario premettere che tali richieste rappresentano una facoltà e non un obbligo, di contro, è fatto invece obbligo, la comunicazione della sola perdita dei requisiti di ruralità precedentemente riconosciuti. Il riconoscimento di ruralità di una categoria ordinaria sia abitativa che strumentale, porta all'iscrizione nel campo annotazioni dell'avvenuto riconoscimento, mentre per quanto riguarda le categorie speciali, il riconoscimento è insito nell'attribuzione della categoria D/10.

In questo capitolo ci occuperemo sia delle modalità di richiesta di riconoscimento che delle modalità di cancellazione dei requisiti fiscali di ruralità, poiché sia le une che le altre, in specifici casi, interessano la procedura Docfa.

E' bene precisare che le modalità di richiesta di riconoscimento dei requisiti fiscali di ruralità, variano a seconda dell'eventualità che gli immobili siano già accatastati al Catasto dei Fabbricati o sono ancora accatastati al Catasto dei Terreni o sono di Nuova Edificazione. A questo va aggiunto che vi sono due modalità differenti, in base alla circostanza che il riconoscimento di tali requisiti porti ad una nuova attribuzione della categoria e/o della rendita, oppure l'unità non necessita di variazione di categoria e reddituale.

Una ulteriore differenza è rappresentata dalla tipologia degli immobili su cui si chiede il riconoscimento o la cancellazione dei requisiti fiscali di ruralità, e precisamente se trattasi di immobili di tipo "Abitativo" o "Strumentale" all'attività agricola.

La procedura Docfa, come prima specificato quindi, rappresenta uno dei veicoli per l'iscrizione o la cancellazione dei requisiti fiscali di ruralità ed appartengono a questa categoria quegli immobili "Abitativi" o "Strumentali",

già censiti al Catasto Fabbricati, oppure al Catasto Terreni o di nuova edificazione.

Le richieste di riconoscimento con procedura Docfa, vanno sempre corredate dalle autocertificazioni cui ai modelli B e/o C del D.M. 26/07/2012 ed allegate alla denuncia in formato pdf/A o Tif per l'invio telematico nella piattaforma Sister.

Se la richiesta dei requisiti di ruralità non necessita della presentazione di una denuncia docfa, è sufficiente allegare le autocertificazioni cui ai modelli B e/o C, al modello di richiesta cui all'allegato 1 della Circolare 2/2012.

ntrate	5					
(Esente da bolio al sensi dell'art. 5 della Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n.	stabella 642)					
FABBRICATI STRUM	IONE NEGLI ATTI DE RURALITÀ IN CAPO MENTALI ALL'ESERO del decreto del Ministro dell'Econ	ALLE AE	ITAZIC L'ATT	NI RURAI VITÀ AGE	LIED	Al
			Al	'Agenzia	delle	Entrat
	Ufficio provinciale	di				Territori
(In presenza del simbolo □ barrare le ca	aselle di Interesse)					
Il sottoscritto ²						
nato a		(Pro	vv) /.		
Codice Fiscale _ _ _		_				
nella qualità di:						
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro di	firitto reale sugli immobili sott	to indicati				
nella qualità di:	firitto reale sugli immobili sott	o indicati				
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	firitto reale sugli immobili sott	to indicati		ditta titolare		o reale sug
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro di	firitto reale sugli immobili sott	to indicati				o reale sug
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro di Rappresentante legale di ²	firitto reale sugli immobili sott	o indicati	- -	_	_	o reale sug
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ³ immobili sotto indicati, con Coc al sensi dell'art. 2, comma 6, del di	diretto reale sugli immobili sott	nia e delle F	inanze de	_ 26 luglio 201	_l 12,	
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ² Immobili sotto indicati, con Coo al sensi dell'art. 2, comma 6, del di	iliritto reale sugli immobili sott dice Fiscale ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla s	nia e delle F	inanze dei	26 luglio 201	_ i2, per i se	otto elenca
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ² immobili sotto indicati, con Coc al sensi dell'art. 2, comma 6, del di l'Iscrizione negli atti del catasto di immobili ad uso abitativo, attualmi	dice Fiscale dice Fiscale Ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla se	nia e delle F	inanze dei iel requisi ne di segu	26 luglio 201 to di ruralità sito indicato ⁴ ,	i2, per i se in quar	otto elenca
neila qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale dice Fiscale ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla sente censiti in catasto edilizio	io indicati linia e delle Fi ussistenza di urbano con , i requit	inanze de iel requisi ne di segu siti di cui	26 luglio 201 to di ruralità sito indicato ⁴ , all'art. 9, con	per i se in quan	otto elenca
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ² immobili sotto indicati, con Coc al sensi dell'art. 2, comma 6, del di l'Iscrizione negli atti del catasto di immobili ad uso abitativo, attualmi	dice Fiscale dice Fiscale ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla sente censiti in catasto edilizio	io indicati linia e delle Fi ussistenza di urbano con , i requit	inanze de iel requisi ne di segu siti di cui	26 luglio 201 to di ruralità sito indicato ⁴ , all'art. 9, con	per i se in quan	otto elenca
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ² Immobili sotto indicat, con Coc al sensi dell'art. 2, comma 6, dei di Piscritione negli atti del catasto de Immobili ad uso abitativo, attusimi verificati, a far data dai	dice Fiscale dice Fiscale ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla sente censiti in catasto edilizio	io indicati linia e delle Fi ussistenza di urbano con , i requit	inanze de iel requisi ne di segu siti di cui	26 luglio 201 to di ruralità sito indicato ⁴ , all'art. 9, con	per i se in quan	otto elenca
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale dice Fiscale ecreto del Ministro dell'Econor CHIEDE ell'annotazione relativa alla sente censiti in catasto edilizio	io indicati linia e delle Fi ussistenza di urbano con , i requit	inanze de iel requisi ne di segu siti di cui	26 luglio 201 to di ruralità sito indicato ⁴ , all'art. 9, con	per i se in quan	otto elenca
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale	nia e delle Fi	inanze de lel requisi me di segu siti di cul	26 luglio 201 to di ruralità lito indicato ⁴ , all'art. 9, cor	per i si in quai nma 3,	otto elenca nto risultan del decret
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale	nia e delle Fi	inanze de lel requisi me di segu siti di cul	26 luglio 201 to di ruralità lito indicato ⁴ , all'art. 9, cor	per i si in quai nma 3,	otto elenca nto risultan del decret
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale	nia e delle Fi	inanze de lel requisi me di segu siti di cul	26 luglio 201 to di ruralità lito indicato ⁴ , all'art. 9, cor	per i si in quai nma 3,	otto elenca nto risultan del decret
nella qualità di: Proprietario o titolare di altro d Rappresentante legale di ²	dice Fiscale	nia e delle Fi	inanze de lel requisi me di segu siti di cul	26 luglio 201 to di ruralità lito indicato ⁴ , all'art. 9, cor	per i si in quai nma 3,	otto elenca nto risultan del decret

e l'iscrizione negli atti del catasto dell'anno	tazione relativa alla su	ssistenza de	el requisit	o di ruralità	per i so	otto elencati
immobili, strumentali all'esercizio dell'attivi	ità agricola e censiti in	categoria d	iversa da	lla D/10, att	ualmen	ite iscritti al
catasto edilizio urbano come di se	guito indicato ⁵ , in	quanto ri	sultano	verificati,	a far	data dal
	i requisiti di cui all'ar	t. 9, comm	a 3-bis,	del decreto l	legge 3	0 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni,	dalla legge 26 febbraio	1994, n. 1	33:			
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivi	tà agricola:					
Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria
					_	
Si allegano nautocertific	cazioni e n.	documen	ti e copie			
					tituita p	er ricevuta.
						per ricevuta.
La presente richiesta, qualora consegnata a				cul una è rest		per ricevuta.
La presente richiesta, qualora consegnata a				cul una è rest		er ricevuta.
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data	mano, è presentata in	duplice orig	inale, di d	cul una è rest Firm:	a	
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data	mano, è presentata in presenta	duplice orig	tano di nuo	Firm:	to e ren	sita, permane 701 del 1994
Si allegano n	mano, è presentata in acquisendo i requisiti di ru catasto, con le modalità ci le del diassamento e della sistativo 30 giugno 2003, ni cri al fini dia procedimenti	duplice original duplice original decreases in all decreases in all decreases in all decreases and the delivers of the decreases and the decrease and the decreases and the decrease and the decreases and the dec	tano di nuo	Firm: ovo classament istro delle fina e riferita alla	to e ren	dita, permane 701 del 1994 degli immobili i personali": i
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data 1 Si rammenta che per le unità limmebillari che, ricològio di presentazione della dichiarazione in e ni cald in cui non ritula necessaria la vietatione in formativa al send dell'art. 1.3 del decreto legi dati riportati sono prescritti dalle discipzioni vieta dice ficiale principia di considerazione prescritti dalle prescritti di considerazione prescritti dalle prescritti di considerazione prescritti dalle prescritti di considerazione pri envisibili terricologia il prescritti di considerazione pri envisibili terricologia di considerazione pri envisibili terricologia di considerazione pri envisibili della considerazione pri considerazione pri envisibili di considerazion	mano, è presentata in poquisendo i requisita di ru- catasto, con le modalità ci to, è visita ai soi fini delli sidita ai soi fini delli siditivo 30 giugno 2003, n enti si fini del procedimenti alla legge	duplice original duplice original decreases in all decreases in all decreases in all decreases and the delivers of the decreases and the decrease and the decreases and the decrease and the decreases and the dec	tano di nuo	Firm: ovo classament istro delle fina e riferita alla	to e ren	dita, permane 701 del 1994 degli immobili i personali": i
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data 1 SI rammenta che per le unità Immobiliari che, rifotologo di presentazione della dichianzione in (procobura bocch). La presente domanda, pertane en casi in cui non mitual noccasioni alla variazioni 2 ferrantana ai sonal dell'art. 1 del decento della diri inordali ano presentiti dalife discossioni vio dell'infordati ano presentiti dalife discossioni vio	mano, è presentata in coquisendo I requisiti di rui cazazto, con la modalità ca cazazto, con la modalità se dei dassamento e della sistative 30 giugno 2003, n cetto il fini del procedimenti alla loggia te interessato con concenta. Neti di identifica con con con con con con con con	alità, necessi il cui al decre iscrizione dell' rendita 196, "Codicio o per il quale	tano di nuc to del Min annotazion tin materi sono richie	Firm: Firm: ovo classamentistro delle fina e riferitta alla e di protezione stil dati sono re	to e reninze n. ruralită i	dita, permane 701 del 1994 degli immobili il personali": il dall'Agenzia
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data Luogo e data 1 si rammenta che per le unità immobiliari che, ricolologo di presenzazione della dicharazione in e not cali ni cui non risulta necessaria la variazio la riformantiva i sono predicti dali dei decreto legi coli firminorità si sono predicti dali dei decreto legi coli firminorità di sono predicti dali della coli coli della coli dell	mano, è presentata in coquisendo I requisiti di rui cazazto, con la modalità ca cazazto, con la modalità se dei dassamento e della sistative 30 giugno 2003, n cetto il fini del procedimenti alla loggia te interessato con concenta. Neti di identifica con con con con con con con con	alità, necessi il cui al decre iscrizione dell' rendita 196, "Codicio o per il quale	tano di nuc to del Min annotazion tin materi sono richie	Firm: Firm: ovo classamentistro delle fina e riferitta alla e di protezione stil dati sono re	to e reninze n. ruralită i	dita, permane 701 del 1994 degli immobili il personali": il dall'Agenzia
La presente richiesta, qualora consegnata a Luogo e data Luogo e data 1 grammenta che per la untà limmosillari die, richidio e gracciazione della dichitazioni i processa Dockol, ja presente comanda, pertan e nici cali i noi non ritulta necessaria la variazioni pri di processa possibili della dispersioni oli della richiazia per la attività distruzionali prevista della richiazia per la attività distruzionali prevista dila richiazia per la attività distruzionali prevista 1 dicci pessono ricavarsi dalla visura catastale a NITELI //mera aperistaministica por I, nella secini	mano, è presentata in copilizario i requisti di ru cossissi, on la mossisi. con la mossisi. co visito ai so ofini dell' co di di daccamento e della sistema di quo procedimenti al lego por la companio di con di	duplice original duplice original duplice original decreased in cut all decreased in cut all decreased in cut all decreased in the cut all decreas	tano di nuc toto del Min' annotazion in materi sono richio	Firm: Firm: ovo diassameni istro delle fina ne riferita alla a di protezione siti dati sono re titi dati sono re	a to e remanze n. ruralità di dei dati utilizzati utilizzati operibili a	dita, permane 701 del 1994 degli immobili il personali": I ti dall'Agenzia anche sul sito zione rendite

La perdita dei requisiti fiscali di ruralità invece, comporta, nel caso la perdita non necessiti variazione della categoria e/o rendita, la presentazione presso l'Ufficio del solo allegato 2 della Circolare 2/2012.


(Art. 2, comma 6, del	MMOBILI AD USO ABITATIV ALL'ESERCIZIO DELL'ATTI decreto del Ministro dell'Economia e delle Fi	VITÀ AGRICOL	IOBILI A ¹
		All'Agenzia	delle Entra
	Ufficio provinciale di		Territo
(In presenza del simbolo □ barrare le caselle	e di interesse)		
Il sottoscritto ²			
nato a	, , ,	w/	//
nella qualità di:			
Proprietario o titolare di altro diritt	to reale sugli immobili sotto indicati		
☐ Rappresentante legale di ³			
		, ditta titolare	e di diritto reale s
immobili sotto indicati, con Codice	Fiscale _ _ _ _		
ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decre	eto del Ministro dell'Economia e delle Fi	nanze del 26 luglio 20	012.
	CHIEDE		
la cancellazione dell'annotazione relativ	va alla ruralità dei sotto elencati immoi	bili ad uso abitativo, a	ittualmente censi
catasto edilizio urbano come di	seguito indicato ⁴ , in quanto s	ono venuti meno,	a far data
	, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3	, del decreto legge 3	0 dicembre 1993
557, convertito, con modificazioni, dal	lla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e,	in particolare (indicar	re sinteticamente
seguito, i motivi per cui sono venuti m	eno i requisiti di ruralità):		
Fabbricati ad uso abitativo:			
Fabbricati ad uso abitativo: Comune catastale	Codice Comune catastale Sezione	Foglio Particella	Sub Categor
		Foglio Particella	Sub Categor
		Foglio Particella	Sub Categor

	ne dell'annotazione relativa						
dell'attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10 ⁵ , attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di							
seguito indicato ⁶ , in quanto sono venuti meno, a far data dal, i requisiti di cui							
all'art. 9, comma 3-bis, del citato DL n. 557/1993 e, in particolare (indicare sinteticamente, di seguito, i motivi per cui							
sono venuti me	eno i requisiti di ruralità):						
Fabbricati strun	mentali all'esercizio dell'attiv	rità agricola:					
	Comune catastale	Codice Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria
		catastale					- College
		a mano, è presentata in	duplice orio	sicale, di	cui una è rer	tituita	ner ricevuta.
La presente rici	e:' hiesta, qualora consegnata o	a mano, è presentata in	duplice orig	jinale, di	cul una è res		per ricevuta.
	hilesta, qualora consegnata	a mano, è presentata in	duplice orig	ginale, di			per ricevuta.
La presente rich	hilesta, qualora consegnata	a mano, è presentata in	duplice orig	ginale, di			per ricevuta.
La presente rich Luogo I Si rammenta ch Tobbligo di prese (procedura Docfa	hilesta, qualora consegnata	perdendo i requisiti di rura catasto, con le modalità di ntto, è valida al soli fini di	alità, necessii Il cui al decre ella cancellaz	tano di nue	Firm	to e ren	ndita, permane 701 del 1994
La presente rich Luogo 1 Si rammenta ch 1 Fobbligo di prese 1 procedura Docfa 1 immobili e nei cai 2 Informativa ali 3 2 Informativa ali 4	hiesta, qualora consegnata o e data o e data ne per le unità immobiliari che, institutore della dichiarazione in	perdendo i requisiti di rurr catasto, con le modalità à soli fini di rura la soli fini di a variazione dei Classamenti sistativo 30 giugno 2003, n. suerti al fini di el procedimenti	alità, necessii ii cui al decrella cancellaz o e della rend . 196, "Codio	tano di nuo eto del Mir lone dell'a lita e in materi	Firm	to e ren anze n. erita alla	ndita, permane 701 del 1994 a ruralità degli ati personali*: I
La presente rici Luogo 1 Si rammenta ch l'obbligo di prese limmobili e nei cai 2 Informativa al a dati riportati son delle Entrate per li	hiesta, qualora consegnata i o e data ne per le unità limmobillari che, intazione della dichiarazione in j). La presente domanda, peri la in cui nen risultà necessaria la in o cui nen risultà di doccito la o rescritti dali ribiossizioni vi	perdendo i requisiti di rurri catasto, con le modalità di noto, è valda ai soli fini di variazione di Clasamente isitativo 30 giugno 2003, n. penti al fini del procediment lalla legge	alità, necessii ii cui al decrella cancellaz o e della rend . 196, "Codio	tano di nuo eto del Mir lone dell'a lita e in materi	Firm	to e ren anze n. erita alla	ndita, permane 701 del 1994 a ruralità degli ati personali*: I
Luogo Luogo Si rammenta chi Si rammenta chi Tobblipo di prese Iprocedura Declar Informativa al cadari riportati son dati riportati son delle intrata per i	hiesta, qualora consegnata o e data he per le unità immobiliari che, unitazione della dichiarazione i si noi non risulta necessaria la in cui non risulta necessaria la in cui non risulta necessaria la in cui non risulta necessaria la entidi altributa dalle disposizioni vi de attribità situlutano i provisto di cattribita situlutano i provisto di cattribita situlutano il provisto di cattribita situlutano il provisto di	perdende i requisiti di rurra catasto, con le medalità a soli fini di nton, è valida al soli fini di variazione dei Cassamento gliatativo 30 glugno 2003, n. petti al fini dei procedimenti sibi loggio nei interessatio	alità, necessii il cui al decre illa cancella cancella o e della rend . 196, "Codiccio o per il quale	tano di nui to del Mi ione dell'a lita e in materi sono richi	Firm ovo dassamen histro delle fin nnotazione rifi la di protezion lesti e verranni	to e ren anze n. erita alla e dei da o utilizza	ndita, permane 701 del 1994 a ruralità degli kti personali*: i kti dall'Ag enzia
Luogo Luogo 1 si rammanta di rabbigo di besel procedura Dele regionale del regionale	hiesta, qualora consegnata a o e data o e data o e data ne per le unità immobillari che, intazione della dichiarazione in in cui non risulta necessaria il in cui non ri	perdende i requisti di rura cataste, con le modalità di conte, è valida ai soli fini di variativa dei davida ai soli fini di variativa dei davida ai soli fini di più soli di soli di soli di più soli di soli di più soli di soli di per la soli di soli di per la soli di soli di perdendi di perdendi di soli di perdendi d	alità, necessiti cui ai decreisi cui ai decreisi cancelle la cancelle la cancelle co e della rend 196, "Codicci o per il quale ativi catastal "Privati" Iltà, deve esse	tano di nui to del Mi ione dell'a lita e in materi sono richi i, i rimane - "Visure	Firm ove classamene nistre delle fin nnotazione rifi la di protezion esti e verranne ti dati sono ri catastali' - ' ntata dichiaraz	to e rer anze n. erita alla e del da o utilizza eperibili Consult	ndita, permane 701 del 1994 nuralità degli tti personali*: I tti dall'Agenzia anche sul alto azione rendite variazione con esimi immobili
Luogo Luogo 1 si rammanta di rabbigo di besel procedura Dele regionale del regionale	hiesta, qualora consegnata a o e data o e data o e data o e data i considerativa del seguina del consegnata a o e data su la consegnata del consegna	perdende i requisti di rura cataste, con le modalità di conte, è valida ai soli fini di variativa dei davida ai soli fini di variativa dei davida ai soli fini di più soli di soli di soli di più soli di soli di più soli di soli di per la soli di soli di per la soli di soli di perdendi di perdendi di soli di perdendi d	alità, necessiti cui ai decreisi cui ai decreisi cancelle la cancelle la cancelle co e della rend 196, "Codicci o per il quale ativi catastal "Privati" Iltà, deve esse	tano di nui to del Mi ione dell'a lita e in materi sono richi i, i rimane - "Visure	Firm ove classamene nistre delle fin nnotazione rifi la di protezion esti e verranne ti dati sono ri catastali' - ' ntata dichiaraz	to e rer anze n. erita alla e del da o utilizza eperibili Consult	ndita, permane 701 del 1994 nuralità degli tti personali*: I tti dall'Agenzia anche sul alto azione rendite variazione con esimi immobili

Se la perdita dei requisiti fiscali di ruralità comporta invece la variazione della rendita e/o della categoria (da D/10 a D/7, D/8, C/2, ecc), è necessaria la presentazione di un Docfa per "Variazione della destinazione", con opzione di accatastamento "Dichiarazione ordinaria".

Ruralità Abitazioni

Il riconoscimento dei requisiti fiscali di ruralità sulle abitazioni avviene con le modalità sopra descritte ed elemento imprescindibile è la contestuale presentazione dell'Allegato "B" del D.M. del 26/07/2012:



☐ di	abbricati utilizzati co eterminato per un ni gente in materia di ci	umero annuo	di giornate	lavorative	superiori a	100, as	ssunti in confor	minato o mità alla	normativa
Tipo Catasto*	Codice del Comur	ne catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o a	bitazione	di lusso*
							0:	SI 🗆 No	
							0:	SI 🗆 No	
							0:	SI 🗆 No	
	abbricati di tipo abita assenza di allacciame art. 9, comma 6, del 0	nto alle reti di	ei servizi pu	caso, alle bblici dell'e	gare autocer nergia elettri	tificazion ca, dell'a	ne con firma a acqua e del gas	itenticata	attestante
Tipo Catasto ^e	Codice del Comur	ne catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o a	bitazione	di lusso*
								SI 🗆 No	
				-				SI 🗆 No	
								SI LINO	
(art. 9, la sussi (art. 9,	stenza delle condizio comma 3, lettera c, o stenza delle condizion comma 3, lettera d, o	del DL n. 557/ ni riguardanti del DL n. 557/	/1993); il volume d' /1993);	affari ed il r	eddito compi	essivo		□ sı	□ No
di esser 580, in	re iscritto al Registro qualità di imprendito	delle imprese re agricolo,	e di cui all'	articolo 8 d	ella legge 29	dicemb	re 1993, n.	□ si	□ No
	la Camera di Comm					al n.	14		
di esser	e titolare di partita IV	/A n.,						☐ Si	□ No
di perce	epire redditi da pensio	ne corrispost	i a seguito d	li attività sv	olta in agrico	iltura;		☐ SI	☐ No
rustici o	unità immobiliari di ti costituenti l'azienda a	gricola, ovver	o in Comuni	confinanti;				□ sı	□ No
9 del febbraio quello d	abitazioni menzionate nelle tabelle sopra r decreto legge 30 dic o 1994, n. 133, e su di presentazione della	iportate, poss embre 1993, iccessive mod domanda ¹⁵ .	seggono i re n. 557, co dificazioni, a	quisiti di ru nvertito, co decorrere	ralità necess in modificazi dal quinto a	ari ai se oni, dal	nsi dell'art. la legge 26	□ sı	□ No
'azienda a	graria è composta di	al seguenti fo	ndi rustici is	critti al Cat	asto Terreni:				
Codice del	Comune catastale ⁷	Sezione F	Foglio	Partic	ella/e		Superficie	Tit	tolo ¹⁶
			-			+			
			-			+			
			-			+			
						\top			
	o nº docum in corso di validità ¹⁷ .	enti, ad integ	grazione del	a presente	dichiarazion	e, e cop	ia fotostatica de	el proprio	documento
d'identità,	Luogo e data						Firma		

. Tale dichiarazione viene resa sempre da uno dei comproprietari dell'unità immobiliare o da un rappresentante legale qualora la proprietà sia una persona giuridica.

E' indispensabile barrare solo uno dei tipi di utilizzazione dell'abitazione e bisogna indicare l'identificativo catastale completo dell'unità su cui si chiede il riconoscimento di ruralità, nonché la relativa consistenza catastale e la dichiarazione (attraverso la barra) se l'abitazione appartenente alle categorie A/1 o A/8.

Gli eventuali requisiti soggettivi, devono insistere sul "Conduttore" del fondo, che ovviamente può coincidere con uno dei proprietari oppure no. Nell'eventualità che il conduttore non sia fra i titolari di diritto dell'unità immobiliare, è indispensabile indicare negli appositi campi, il codice fiscale di quest'ultimo, la qualifica (Affittuario, Comodatario, ecc.), gli estremi di registrazione dell'atto.

I requisiti soggettivi e reddituali del conduttore del fondo sono fondamentali per il riconoscimento della ruralità e pertanto a questo è dedicata una sezione dell'autocertificazione, in cui è necessario barrare sul "si" o sul "no" alle sussistenze richieste.

Il modello si conclude con l'elenco delle particelle iscritte al Catasto terreni con Reddito Agrario che compongono l'azienda e la tipologia di possesso (Proprietà, affitto, comodato, ecc.).

E' sempre possibile aggiungere all'autocertificazione ogni ulteriore elemento che il dichiarante ritenga possa essere utile all'Amministrazione (Contratti d'affitto, Registrazione dei contratti, Elenco Particelle costituenti l'azienda, Certificazioni Anagrafiche, ecc.)

Ruralità Immobili Strumentali all'Attività Agricola

Il riconoscimento dei requisiti fiscali di ruralità sugli immobili strumentali all'attività agricola avviene con le modalità cui al paragrafo F), ed elemento imprescindibile è la contestuale presentazione dell'Allegato "C" del D M. del 26/07/2012:

		L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI (DPR 28 diambre 2000, n. 445 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON
		ABITATIVO
(In presenza	del simbolo 🗆 t	barrare le caselle di Interesse)
Il sottoscritt	o ¹	
Codice Fisca	le _	I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
nella qualità		
		e di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati
Rappres	sentante lega	lle di ² , ditta titolare di diritto reale si
fabbrica	iti sotto Indic	ati, con Codice Fiscale
		oni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazion il effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto
		DICHIARA
che gli imm	obili di segu	ulto indicati, ad uso non abitativo, sono da considerarsi costruzioni strumentali all'esercizi ensi di quanto previsto dal comma 3- <i>bis</i> dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 55
dell'attività :	agricola, al su	
		ensi di quanto previsto dai comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 55 azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni.
- convertito		azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni.
- convertito Tipologia	, con modific	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di cotivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchi
Tipologia	, con modific	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di cotivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) ³
Tipologia 1 2	, con modific	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) ² Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
Tipologia 1 2 3	con modific	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, derrate agricole, scoret, etc. j') Costruzione strumentale all'attività di allivocitura Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
Tipologia 1 2 3	Con modific	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, sorotte, ecc. 3) Costruzione strumentale all'attività di allevamento e ricovero degli animali Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale ad una delle attività di ciu al comma 3 dell'art. 2135 del codice
Tipologia 1 2 3 4	, con modific	azioni, dalla lagge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di colitivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale alla una delle attività di ciui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica,
Tipologia 1 2 3 4 5	CON MODIFIC	azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di cultivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, distrate agricole, scorte, ecc. j' Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura Costruzione estrumentale all'attività di allevamento e ricovero degli animali Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale alla protezione delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svoigimento di attività agrituristica, subrezzata degli organi competento (regione e comune)
Tipologia 1 2 3 4 5 6		azioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni. Descrizione della tipologia dell'immobile Costruzione strumentale all'attività di cultivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchir agricole, descrize, ecc. j') Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali Costruzione strumentale alla protezione delle piante Costruzione strumentale alla protezione delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata daggii organi competente (regione e comune) Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpoggio in zona di montagna

di essere titolare di part		n.	4	□ sı	□ No
dichiarazione è allegat requisiti di ruralità, ai convertito, con modif modificazioni, a decon domanda ⁵ .	ta, anche in i sensi dell' ficazioni, da rere dal qui	dicati nella art. 9 del lla legge a nto anno a	menzionati nella domanda cui la presente tabella più avanti riportata, posseggono i decretto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 16 febbraio 1994, n. 133, e successive ntecedente a quello di presentazione della sici iscritti al Catasto Terreni ⁶ :	□ sı	□ No
Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella/e		
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	_				
			intestatario delle particelle sopra elencate, sper		
diritto all'utilizzo. Att	o" del		egistrato presso l'Ufficio*		sede di
Prov) al nº			volume in data		
codice Fiscale del condutt	tore _	_ _ _			
elencano di seguito i fai	hbricati, ed	uso non abi	ativo, strumentali all'esercizio dell'attività agri	cola nec	tinologia e
elencano di seguito i fa idalità di utilizzo ¹⁰ :	ouricati, ad	aso non abit	auvo, su unientali ali esercizio dell'attività agri	coia, per	upologia e

	Tipo catasto ¹²	Codice del Comune catastale ²	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile ¹³
Si allegano documento	nº	corso di validità ¹⁴ .	azione della	presen	te dichiara:	zione,	e copia fotostatica del proprio
	Luogo e o						
delle Entrat 2 Indicare la interessato 3 In questa dell'attività 4 Da compil resa del rap resa del rap resa del rap i presente di requisiti di ru du l'autoce aprile 1994, allegato 6 Quando la la presente cooperative alla presente autocrifica trasformata	e per le attivit i denominazio tipologia è pi agricola (ricov are solo in cas presentante le in cui l'immob thilarazione curulità per il i trificazione sia n, n. 701, ovvi dichiarazione o consorzi ag e dichiarazione e dichiarazione e consorzi ag e dichiarazione e ne member ne	his historional previste data is needed accessed a defirment or seeded accessed a defirment or sushible includere gill immensional programment of the programment of	teressato. In id it tipo abitati id, derrate ag ie, derrate ag ie la partita I del soggetto indenti titolari inquennio pre ie prodotta oc tà avanzata i soci, in luogene soci, in luogene soci, in luogene soci, in luogene soci, in soci soci, in soci	tal caso l'i tivo non p pricole, sco VA della so dichiarant di diritti re visto dalla n la proce al sensi de tive di limp del fondi e dichiara c tivi a prave titi in prave titi	utocertificazi ità utilizzati e rte, ecc.) cietà o dell'e e da meno d talli, o di loro legge, Non i dura Docfa, c ill'art. 2, com renditori agri che costituisc to delle parti rappresenta he i prodott alenza del prodott alenza del prodott alenza del prodott alenza del presenza del pres	icelle por nte lesses i collo di collo le a colle por nte lega i oppi seco	esté e verranno utilizate dall'Appensiona as per contro della società o dell'ente l'azione, ma strumentali all'esercizio essatio, quando l'autocontificazione è anni, è possibile anche integrare la anni, è possibile anche integrare la con cui è dichiaeta la sussistienza del con cui è dichiaeta la sussistienza del con cui del dichiaeta del sussistienza del di dicordo cui il presente modelo di la discreto cui il presente modelo di l'accompanzio del securi in integrare l'accompanzio del securi in integrare cui colta del presente del le della cooperativa e comerziali. In la della companziate comerziali.
proprietà o fotostatica d	šei "libro soci",	, contenente anche i relativi o	odici fiscali".	Ogni alleg	ato deve esse	la prese ere datal	nte dichiarazione, costituito da copia to e sottoscritto dal richiedente
7 m Country		tastale può ricavarsi dalla vis 'atto è previsto l'obbligo di re		aygrornáti	•		
⁸ Da indicar	tipo di Ufficio	(Agenzia delle Entrate, Uffici	o del Registro)			
⁸ Da indicare il ⁹ Indicare il ¹⁰ Vedi nota ¹¹ Indicare	5 Il numero dell	a tipologia dell'immobile ripo			astante. Ad e	semplo,	nel caso di una stalla, riportare "3"
⁸ Da indicare il ⁹ Indicare il ¹⁰ Vedi nota ¹¹ Indicare (Costruzion	5 Il numero dell e strumentale		rtato nella ta	bella sopr			
⁸ Da indicare il ⁹ Indicare il ¹⁰ Vedi nota ¹¹ Indicare (Costruzione ¹² Indicare	i 5 Il numero dell e strumentale "T" se il fabbri	a tipologia dell'immobile ripo all'attività di allevamento) cato è censito al Catasto Terr	rtato nella ta reni, "U" se è	bella sopri censito al	Catasto Edilla	io Urban	

Tale dichiarazione viene resa sempre da uno dei comproprietari dell'unità immobiliare o da un rappresentante legale qualora la proprietà fosse una persona giuridica.

E' indispensabile barrare uno (o il prevalente) dei tipi di utilizzazione dell'immobile strumentale ed inoltre bisogna dichiarare, barrando con un "si" o con un "no", se il conduttore è titolare di Partita IVA e se i requisiti di ruralità si ritengono posseduti da più di 5 anni da quello di presentazione della domanda.

Anche in questo caso, i requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, vanno riferiti al conduttore del fondo, che può coincidere con la proprietà o meno. E' del tutto evidente che è necessario che i terreni a cui l'immobile è strumentale, devono essere nella disponibilità del conduttore, o in proprietà o a qualsiasi altro titolo. Questa eventualità si evidenzia attraverso la lista delle particelle dell'azienda, cui è dedicata una sezione apposita, e attraverso la dichiarazione dell'esistenza di un contratto (Affitto, Comodato, ecc.) registrato, dal quale si evince la persona del conduttore.

L'autocertificazione si chiude con l'indicazione degli identificativi catastali su cui si richiede il riconoscimento di ruralità e il loro utilizzo.

E' necessario aggiungere all'autocertificazione ogni ulteriore elemento che il dichiarante ritenga possa essere utile all'Amministrazione (Contratti d'affitto, Registrazione dei contratti, Elenco Particelle costituenti l'azienda, Certificazioni Anagrafiche, ecc.).

	CASISTICA	TIPOLOGIA ADEMPIMENTI	TERMINI
1	<u>Fabbricati Rurali già</u> <u>censiti al CEU</u>	Domanda + dichiarazione/i (allegati A + B e/o C - DM 26/7/2012)	Entro 30 settembre 2012
2	Fabbricati Rurali di nuova costruzione	DOCFA – tipologia documento: "Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012" + Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)	Entro 30 giorni dall'evento
3	Fabbricati Rurali censiti al CEU oggetto di interventi edilizi	DOCFA – tipologia documento: "Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012" + Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)	Entro 30 giorni dall'evento
4	<u>Fabbricati Rurali censiti</u> <u>al Catasto Terreni</u> (qualità FR)	DOCFA - tipologia documento: "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011" + Dichiarazione/i (all. B e/o C - DM 26/7/2012)	Entro 30 novembre 2012
5	Fabbricati censiti al CEU che acquisiscono i requisiti di ruralità senza modifiche	Richiesta di iscrizione del requisito di ruralità (all. 1 a circ. 2/2012) + Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)	Entro 30 giorni dall'evento
6	Fabbricati censiti al CEU che acquisiscono i requisiti di ruralità con modifiche	DOCFA – tipologia documento: "Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012" + Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012)	Entro 30 giorni dall'evento

7	Fabbricati Rurali censiti al CEU che perdono i requisiti di ruralità senza modifiche	Richiesta di cancellazione dell'annotazione (all. 2 a circ. 2/2012)	Entro 30 giorni dall'evento
8	Fabbricati Rurali censiti al CEU che perdono i requisiti di ruralità con modifiche	DOCFA – tipologia documento: "Dichiarazione ordinaria"	Entro 30 giorni dall'evento
9	Fabbricati Rurali da censire al CEU che perdono in parte i requisiti di ruralità ed in parte li mantengono (Nuova costruzione) con/senza interventi edilizi	N° 2 DOCFA – 1)Nuova Costruzione - tipologia documento "Dichiarazione resa ai sensi del DM 26/7/2012"/"Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011": 2) Unità afferente - "Dichiarazione ordinaria"	Entro 30 giorni dall'evento
10	Fabbricati censiti al CEU che acquisiscono in parte i requisiti di ruralità (denuncia di variazione)	DOCFA – Denuncia di variazione - Tipologia documento "Dichiarazione ordinaria" + Richiesta di iscrizione del requisito di ruralità (all. 1 a circ. 2/2012) + Dichiarazione/i (all. B e/o C al DM 26/7/2012) per le uiu in possesso dei requisiti	Entro 30 giorni dall'evento

g) SANZIONI

Nelle denunce Docfa, è necessario e obbligatorio, indicare la "Data di ultimazione dei lavori" per le denunce di Nuova Costruzione e la "Data di ultimazione dei lavori" per le denunce di variazione.

Tale elemento ha una duplice funzione:

consente all'Ufficio di verificare se la presentazione della denuncia è avvenuta fuori dai termini

consente al Professionista di aderire, a sua scelta, al Ravvedimento Operoso

Le denunce presentate all'Ufficio si dividono in quelle "sanzionabili" e quelle "non sanzionabili". Alle prime appartengono tutte quelle denunce cui è richiesta l'obbligatorietà della presentazione poiché la loro redditività necessita di dichiarazione.

Alle seconde, appartengono tutte quelle denunce che non rappresentano obbligatorietà di presentazione, come le denunce contenenti le categorie del gruppo F (F/1, F/2, ecc....), i Beni Comuni non Censibili o le denunce di "Corretta rappresentazione grafica".

Una volta dichiarata la data, il termine ultimo di presentazione è di 30 giorni a partire da quest'ultima. Se tale termine cade nelle giornate di Sabato, Domenica, Festivi e il giorno di Festa Patronale del comune ove è ubicato l'Ufficio, il termine è spostato al primo giorno utile successivo.

Fatte queste considerazioni, se il termine ultimo di presentazione cade fra la data di presentazione e il 1° Gennaio del quinto anno precedente, la denuncia è in sanzione. Nel portale Sister, il sistema segnala già tale evenienza al professionista e quest'ultimo può decidere se avvalersi del "Ravvedimento Operoso" oppure no. E' del tutto evidente che in entrambi i casi la denuncia può comunque essere spedita e registrata.

Se il professionista non si avvale del "Ravvedimento Operoso", l'Ufficio provvederà ad inviare "Avviso di Accertamento" per il recupero della somma. Per tale

operazione l'Ufficio stesso ha tempo fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data di presentazione della denuncia sanzionabile.

Alcune tipologie di denuncia inoltre non hanno data libera ma il termine ultimo è stabilito dalle norme ed in particolare ci si riferisce alle denunce dei cosiddetti "Fabbricati Fantasma" in applicazione della Art. 19 del D.L. 78/10 ed è il 31/08/2012 mentre per i comuni colpiti dal sisma del 2012 invece tale data è prorogata al 01/12/2012. Per quanto riguarda i "Fabbricati Rurali" in ottemperanza all'Art. 13 comma 14ter del D.L. 201/11, la data è il 30/11/2012 prorogata solo per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 al 31/05/2013.

Anche se per mera informazione, nella tabella seguente, vi sono gli importi dovuti nei casi di "Ravvedimento Operoso" e dell'eventuale "Avviso di Accertamento" nei casi di mancata adesione al ravvedimento.



Prospetto sanzioni Docfa

Ufficio provinciale di Bologna - Territorio

Tipo	Periodo violazione	Minima (per	Massima (per
documento	(31° giorno dalla data di fine lavori/registrazione atto)	uiu/voltura)	uiu/voltura)
DOCFA	dal 1/1/2005 al 30/6/2011	€ 258,00	€ 2.066,00
DOCFA	dal 1/7/2011 alla data corrente	€ 1.032,00	€ 8.264,00

Tipo documento	Ravvedimento operoso (possibile esclusivamente pagando la sanzione al momento della presentazione del documento)	
DOCFA	pagamento entro 90 giorni dalla data di fine lavori dichiarata (sanzione ridotta a 1/10)	€ 103,20
DOCFA	pagamento dopo 90 giorni ma entro 1 anno dalla data di fine lavori dichiarata (sanzione ridotta a 1/8)	€ 129,00
DOCFA	pagamento dopo il 1° anno ma entro il 2° anno (sanzione ridotta a 1/7)	€ 147,40
DOCFA	pagamento dopo il 2° anno ma entro il 5° anno (sanzione ridotta a 1/6)	€ 172,00

Tipo	Verbale di accertamento di violazione di norme tributarie	
documento	(N.B. si può emettere anche per violazioni che non superano l'anno, se non è stato applicato ravvedimento operoso)	
DOCFA	entro 60 giorni dalla notifica - sanzione ridotta a 1/3 (violazione 1/1/2005 - 30/6/2011)	€ 86,00
DOCFA	oltre 60 giorni dalla notifica (violazione 1/1/2005 - 30/6/2011)	€ 258,00
DOCFA	entro 60 giorni dalla notifica - sanzione ridotta a 1/3 (violazione 1/7/2011 - data corrente)	€ 344,00
DOCFA	oltre 60 giorni dalla notifica (violazione 1/7/2011 - data corrente)	€ 1.032,00

Esenzioni dai tributi

Alcune fattispecie di denunce sono esenti dal pagamento dei tributi ed ogni volta che ne ricorrano le condizioni è necessario che il professionista ne faccia richiesta attraverso la procedura predisposta nella piattaforma Sister, dove troverà la

possibilità di indicare uno dei motivi di esenzione dai tributi che di seguito si riassume:

Ti trovi in: <u>Home dei Servi</u>	zi - Docfa - Nuovo invio
Caratteristiche d	ella pratica da inviare
I l valore del campo i —Dati relativi alla pratica	Identificativo è obbligatorio.
Identificativo Pratica	
Tipo	Selezionare un tipo
Ufficio di Destinazione	Selezionare un ufficio
ESENZIONE TRIBU' ESENZIONE TRIBU' PRESENTAZIONE P ESENZIONE TRIBU'	TI - Art. 91 Regolamento RD 8/12/1938 n. 2153 TI - Art. unico L. 15/5/1954 n. 228 TI - Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149 PLANIMETRIA IN ESENZIONE TI - Art. 73 L. 14/05/1981 n. 219 TI - Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431
Data fine lavori	gg/mm/aaaa
	Avanti Indietro

• Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153

Conservazione catasto terreni. Esenz. Diritti su copie, certificati , estratti e consultazioni: Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello stato

Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire un' utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l' occorrente opera sussidiaria.

E' altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell' oggetto e dello scopo della consultazione stessa.

Art. unico L. 15/5/1954 n. 228

Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza: Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149

Esonero dall'imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità: Esonero dell' imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell' indennità di espropriazione, sono esenti dall' imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emulamenti ipotecari.

Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell' uso cui sono destinati.

Presentazione Planimetrie in Esenzione

Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perché smarrita dall' ufficio.

In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perché non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perché trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno "0" (zero), nell' apposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari.

Art 73 L. 14/05/1981 n. 219

Art. 73 – Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa,

nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648.

E fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

• Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431

art. 28. Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962: Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici.

Si fa presente che con la Legge 15/05/1954 n. 228 e sue successive integrazioni e modifiche, contenute anche nella Circolare 2/2009, vengono esentati dal pagamento dei tributi speciali catastali la Regione, la Provincia, i Comuni e gli Enti di Beneficienza.


Tale richiesta viene effettuata dal professionista in fase di invio come sopra, ma per gli Enti di Beneficienza, è necessario allegare al Docfa, lo statuto dell'Ente obbligato alla presentazione della pratica catastale per consentire la verifica della effettiva natura di Ente di Beneficienza ed Assistenziale.

ALLEGATI

INSERIRE ALLEGATI SU SISTER

La scelta se inserire allegati o meno avviene nella pagina principale.

Se la pratica viene inviata senza allegati non sarà possibile collegare a tale pratica allegati pervenuti in altro modo (ad esempio via PEC). Si raccomanda quindi la massima attenzione durante l'invio.



Alcune specifiche per l'invio di documenti ed altri allegati con sister

- In generale occorre provvedere a scansioni con risoluzione più bassa possibile, intorno ai 200 dpi scala di grigio, max 300 B/N;
- Il formato da usare è il PDF/A o il Tiff. Il Tiff deve essere a 200 dpi G4 Encoding;
- le dichiarazioni devono essere raggruppate in un unico file (pdf/a o Tiff), poi firmate digitalmente. In Sister si inseriscono con il tasto dichiarazioni;
- Gli altri documenti (visure, documenti identità, foto, ecc), devono essere raggruppate in un file separato (pdf/a o tiff), vanno firmatii digitalmente
- Sicuramente, un qualsiasi documento che può essere stampato, può essere prodotto in pdf/a installando una stampante virtuale o utilizzando le funzioni previste nei Word processor più diffusi;
- Tra le stampanti virtuali, se scegliamo PdfCreator, occorre reperire una vecchia versione, la 1,5. Le nuove versioni sono migliori ma incompatibili con Sister. . E' preferibile usare pdf24 e sceglier il formato pdf/a di caratteristiche inferiori.
- Tra i word processor, OpenOffice e LibreOffice, producono un PDF/A di solito compatibile. Anche in questo caso scegliere sempre la versione inferiore.
- Office 2013 e superiori è in grado di esportare pdf/a ma non ne specifica il tipo.

PDF/A: Cos'è

PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.

Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi


PDF/A: le caratteristiche tecniche


Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti: PDF/A-1 e PDF/A-2. Il PDF/A-1, l'unico ad oggi approvato, è suddiviso a sua volta in due livelli:

- PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard
- PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard (incluso nel PDF/A-1a).

Un file PDF/A deve contenere tutte le informazioni necessarie a visualizzare il documento con lo stesso layout di quando è stato generato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso nel file: il testo, le immagini, i vettori grafici, i fonts, i colori ecc.. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) esterni al file stesso.


OpenOffice - Libre Office







E' conveniente sceglie una risoluzione bassa, ma fino a 300 non ha mai dato grossi problemi, se il file non è molto grosso.

PDF CREATOR 1.5



Dopo l'installazione troveremo la stampante virtuale insieme agli altri dispositivi di stampa. Sarà sufficiente scegliere tale stampante premere "opzioni" per configurare






Scegliere "salvataggio" e, nel menù a tendina del formato, scegliere Pdf/a – 1/b Salvare le opzioni se le vogliamo riutilizzare e, una volta ritornati alla finestra principale, scegliere salva, in modo da produrre il pdf/a.

PDF24


Pdf24 è simile a pdfCreator ma permette di scegliere anche il formato vecchio.




Apparirà la finestra del programma e dovremmo scegliere "salva come"



La finestra che si aprirà ci permetterà di scegliere da un menù a tendina



Conviene scegliere una qualità bassa o media ed il formato pdf/a-1 nel caso ci fossero molte foto, agrire anche sugli altri parametri (risoluzione e compressione)




WORD

Anche word 2013 permette di esportare in pdf/a.

Una volta scelto File, esporta, scegliere il formato pdf. Cliccare poi su Opzioni e si aprirà la finestra di scelta in cui selezionare "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)

Esiste solo questa scelta, ma il file sembra essere proprio quello che serve a noi



Da prove eseguite sembra che la scelta LibreOffice, Open Office o Word, sia la più sicura.

Indipendentemente da come è stato prodotto, ricordarsi poi di firmare sempre digitalmente il file.



Circolare n. 5/2012 dell'Agenzia del Territorio (prot. 48402 del 09/10/2012)

La circolare 5/2012 (prot. 48402 del 09/10/2012) ha per scopo quello di fornire chiarimenti relativamente al corretto classamento degli immobili vincolati ai sensi delle Leggi in materia. Lo scopo principale di detta circolare è quindi quello di evidenziare che l'assoggettamento al regime vincolistico di un immobile non influisce sull'operazione di accertamento catastale dell'immobile stesso, quindi non ne condiziona l'attribuzione della categoria catastale. In particolare il testo cerca di chiarire i dubbi emersi sull'attribuzione della categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) quale diretta conseguenza dell'intervenuto riconoscimento dell'interesse culturale del cespite.

Nel punto 2) la circolare riporta ciò che il decreto legislativo n. 42/2004 definisce come "criteri e modalità per l'individuazione e la tutela dei beni culturali.

Il riconoscimento dell'interesse culturale di un bene, ai fini della relativa tutela, avviene quindi, a seconda della natura del soggetto che ne ha la titolarità mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- la "verifica", qualora il bene sia di proprietà di amministrazioni, di enti pubblici ovvero di persone giuridiche private senza fine di lucro;
- la "dichiarazione" dell'interesse culturale, ove il bene sia di proprietà privata.

La circolare evidenzia che lo stesso Codice prevede, all'articolo 128, la perdurante efficacia delle notifiche effettuate a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), nonché della normativa successiva ivi specificata.

Non cita invece tutte le notifiche effettuate precedentemente alla Legge 1089/1939 che non sono state trascritte e che quindi vengono "escluse" dal chiarimento.

Al punto 3) viene invece ribadito il processo di accertamento catastale delle u.i. riconosciute di interesse culturale (Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano - D.P.R. 1142/1949 art. 6).

"La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse". Il processo avviene in maniera ordinaria (comparazione con le unità tipo) per le categorie dei gruppi A, B e C mentre per le categorie dei gruppi speciali e particolare D ed E tramite stima diretta.

La circolare sottolinea anche che l'operazione di accertamento catastale, ed in particolare l'attribuzione di una determinata categoria, va effettuata sia tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, così come risultante dalle caratteristiche proprie, che del contesto territoriale ed urbanistico in cui la stessa risulta inserita.

Citando quindi dalla circolare:

"l'attribuzione della categoria catastale va effettuata, esclusivamente, sulla base della destinazione e delle caratteristiche, costruttive e tipologiche, proprie dell'unità immobiliare, a prescindere dall'intervenuto riconoscimento o meno dell'interesse culturale."

Si evince che non può esserci una connessione fra il vincolo apposto dalla Soprintendenza ed una specifica attribuzione di categoria catastale, ovvero non sarà una specifica categoria catastale a determinare la condizione vincolistica dell'immobile oggetto di accertamento.

Riepilogando:

- se un immobile viene dichiarato di interesse culturale e sottoposto al regime vincolistico previsto dalla normativa in esame, lo stesso, a prescindere dalla sussistenza del vincolo, mantiene l'inquadramento nella categoria catastale corrispondente alle caratteristiche proprie dell'immobile stesso, che, quindi, non corrisponde "necessariamente" alla categoria A/9;

- nella categoria A/9, invece, saranno inquadrabili soltanto gli immobili che presentano le particolari caratteristiche costruttive e tipologiche, coerenti con quelle specificatamente previste per tale categoria, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo di interesse culturale.

INDICAZIONI PER L'ANNOTAZIONE:

Al punto 4) la circolare espone la procedura con la quale verrà inserita negli atti catastali l'annotazione indicante l'esistenza del vincolo più volte citato, "nell'ottica di rappresentare compiutamente le peculiari caratteristiche del bene e in considerazione delle implicazioni che la questione riveste in ambito fiscale". Procedura che, per semplicità qua sotto viene riportata:

[omissis] si precisa che, nella domanda per l'annotazione in catasto dell'interesse culturale dell'immobile, da presentare in coerenza con le previsioni dell'art. 44 del citato Regolamento, devono essere indicati anche gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del relativo provvedimento di dichiarazione o di verifica.

Per tali immobili, verrà pertanto iscritta negli atti catastali la seguente annotazione: "Immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del DLgs n. 42 del 2004 - Nota di trascrizione del xx/xx/xxxx, Reg. gen. n xxxxxx.".

L'annotazione, peraltro, potrà apporsi esclusivamente laddove, nel provvedimento con cui viene riconosciuto l'interesse culturale del bene, l'unità immobiliare sia univocamente individuata con i relativi dati di identificazione catastale.

Qualora manchi tale specifica individuazione, si ritiene che gli interessati possano fare riferimento al procedimento previsto dal comma 3 del citato articolo 128 del Codice, in base al quale "In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero [rectius: Ministero per i Beni e le Attività Culturali] può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela".

Analogamente, si procede ogniqualvolta l'identificativo catastale dell'immobile venga variato in seguito alla presentazione di dichiarazione di variazione per fusione o divisione, ovvero ampliamento.

Con riferimento alle precedenti considerazioni, si evidenzia che l'annotazione dell'interesse culturale non potrà essere associata ad immobili censiti in catasto senza attribuzione di rendita.

Di contro, l'annotazione sarà riportata (tecnicamente "traslata") d'ufficio, a seguito delle variazioni eseguite direttamente dall'Agenzia del Territorio, sulla base delle disposizioni vigenti, ovvero per gli aggiornamenti degli atti del catasto che non implicano la variazione degli identificativi catastali.

Da quanto sopra descritto emerge quindi che il professionista dovrà:

- Verificare la corrispondenza tra i dati catastali riportati nella trascrizione e quelli attuali (procedere alla richiesta di cui al comma 3 art. 128 del Codice dei Beni Culturali nel caso in cui detti dati non siano specificati);
- Verificare la corrispondenza del vincolo sia se trascritto presso la Conservatoria dei R.I. che se imposto con legislazione precedente al 1939;
- Procedere alla richiesta di annotazione di esistenza del vincolo presso l'A.D.T., ovvero vigilare sulla corretta trasposizione ("d'ufficio" o meno) dell'annotazione a seguito di variazione intercorsa.

L'ottemperare a quanto previsto da questa circolare consentirà in modo inequivocabile di accertare se l'immobile risulti vincolato ai sensi delle vigenti Leggi, correttamente rappresentato e conseguentemente trascritto il vincolo in Conservatoria, in quanto gli accertamenti e gli adempimenti da eseguirsi conducono a tale certezza. Si ritiene pertanto estremamente utile per la committenza, oltre che essere fonte di lavoro specializzato e gratificante, divulgare la procedura de-quo ed avviare un percorso di inserimento dati che per la pratica contrattuale risulterà essere di fondamentale importanza.